

# IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL

ON ANCIENT LAW

*Direttore*

GIANFRANCO PURPURA

*Comitato scientifico*

ROGER S. BAGNALL

FELICE COSTABILE

GIOVANNI GERACI

MICHEL HUMBERT

LUIGI LABRUNA

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

MATTEO MARRONE

GIOVANNI NEGRI

BERNARDO SANTALUCIA

RAIMONDO SANTORO

BERNARD H. STOLTE

JULIA VELISSAROPOULOS KARAKOSTAS

WOLFGANG WALDSTEIN

★

«Juris Antiqui Historia» is an International Peer Reviewed Journal.

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

# IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL  
ON ANCIENT LAW

4 · 2012



PISA · ROMA  
FABRIZIO SERRA EDITORE  
MMXII

*Amministrazione e abbonamenti*  
FABRIZIO SERRA EDITORE  
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,  
tel. +39 050542332, fax +39 050574888

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili  
presso il sito Internet della casa editrice [www.libraweb.net](http://www.libraweb.net).

*Print and/or Online official subscription rates are available  
at Publisher's web-site [www.libraweb.net](http://www.libraweb.net).*

*Uffici di Pisa:* Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,  
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [fse@libraweb.net](mailto:fse@libraweb.net)

*Uffici di Roma:* Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,  
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, [fse.roma@libraweb.net](mailto:fse.roma@libraweb.net)

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 6 del 3/4/2009  
Direttore responsabile: Fabrizio Serra

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della  
*Fabrizio Serra editore*<sup>®</sup>, Pisa · Roma.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2012 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.  
*Fabrizio Serra editore* incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,  
*Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,  
*Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

Stampato in Italia · Printed in Italy

[www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)

ISSN 2035-4967  
ISSN ELETTRONICO 2035-6161

## SOMMARIO

<i>Editoriale</i>	9
-------------------	---

### ACTA

#### ATTI DEL CONVEGNO

#### “PVERI ET ADVLESCENTES. SOCIETÀ E DIRITTO”

SALVATORE PULIATTI, <i>Introduzione</i>	13
MIREILLE CORBIER, <i>Iuuenis, Iuuenes, Iuuentus</i>	15
FRANCESCA LAMBERTI, <i>“Infantia”, capacità di “fari/intellegere”, e minore età nelle fonti giuridiche classiche e tardoantiche</i>	29
FRANCESCO MUSUMECI, <i>L’editto pretorio relativo ai minori di 25 anni e la sua interpretatio in età imperiale</i>	53
MARCO RIZZI, <i>I giovani nel cristianesimo antico tra metafora e norma</i>	67
SALVATORE PULIATTI, <i>Ut patres existamus eorum qui sibi ipsi opem ferre nequeunt. Alcuni aspetti della disciplina dei minori in età tardoimperiale</i>	77
MARIACHIARA GIORDA, <i>I bambini nei monasteri dell’Egitto bizantino (v-viii secolo)</i>	93
ALFREDO MORDECHAI RABELLO, <i>Sull’esonazione della responsabilità penale del minore in diritto ebraico</i>	105

### STVDIA

GIANFRANCO PURPURA, <i>L’Editto di Nazareth De violatione sepulchrorum</i>	133
----------------------------------------------------------------------------	-----

### NOTAE

F. JAVIER CASINOS MORA, <i>Sobre las restricciones suntuarias en la ley de las XII tablas</i>	161
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

### LECTVRAE

MARCELLA RAIOLA, <i>Le nuances dei munuscula per Luigi Amirante</i>	181
---------------------------------------------------------------------	-----

## L'EDITTO DI NAZARETH DE VIOLATIONE SEPULCHRORUM

GIANFRANCO PURPURA

F ACEVA parte della collezione di antichità di un giovane archeologo ed epigrafista di Baden, Wilhelm Froehner, una lastra di marmo con una iscrizione in greco spedita nel 1878 da Nazareth, come attesta una nota di suo pugno.<sup>1</sup> Questi era stato segnalato a Napoleone III perché divenisse nel 1867 deputato conservatore del Louvre.<sup>2</sup> L'epigrafe conteneva un "editto di Cesare" (*Diatagma Kaisaros*), tanto chiaro e leggibile nella scrittura, quanto controverso nell'interpretazione e destinato a suscitare un vivace dibattito. Ma il rinvenimento non venne subito divulgato, poiché la lastra fu conservata con tanta cura da non essere aggiunta all'elargizione della splendida collezione che Froehner, rimasto sempre fedele alla memoria dell'imperatore,<sup>3</sup> effettuò nel 1870, donando la sua raccolta di antiche iscrizioni e piccoli oggetti al Cabinet des Médailles di Francia. L'epigrafe rimase dunque gelosamente celata e solo nel 1925, dopo la morte di Froehner, venne finalmente congiunta alla collezione del Cabinet. Così il testo, finalmente notato e segnalato da M. Rovstovzeff a F. Cumont, poté essere studiato e pubblicato nella primavera del 1930 con la cura e la cautela necessaria.

Tanta reticenza ed affezione derivavano probabilmente dal fatto che l'editto avrebbe potuto riferirsi addirittura agli eventi del Golgota dopo la crocifissione di Cristo, come correttamente segnalava il primo editore, "non escludendolo assolutamente", ma solo nelle ultime due pagine del suo ponderato contributo.<sup>4</sup>

Nell'epigrafe infatti un imperatore, non meglio determinato della prima metà del I sec. d.C., reprimeva in Palestina il trafugamento di corpi dalle tombe, perseguendo i violatori con la pena di morte – ritenuta in tal caso insolita per il diritto romano – e trascurava del tutto l'illecito che invece avrebbe potuto infastidire di più la mentalità romana: l'immissione di un *extraneus* in una tomba. Forte quindi appariva la suggestione che si trattasse di una possibile reazione all'accusa gravante sui discepoli di Cristo di averne fatto sparire il corpo dal sepolcro; ipotesi tale da dividere immediatamente gli studiosi tra fautori di una esegesi 'laica' e sostenitori di un'interpretazione 'cristiana'. Soprattutto il testo era tale da richiamare un'attenzione che avrebbe potuto indurre a valutazioni distorte.<sup>5</sup>

La cura tuttavia di studiosi accorti ha conseguito nel tempo alcuni risultati rile-

<sup>1</sup> "Dalle de marbre envoyée de Nazareth en 1878". F. CUMONT, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture*, «Revue Historique», 163, 1930, pp. 241-242.

<sup>2</sup> M. T. GRIFFIN, *A companion to Julius Caesar*, 2009, p. 415.

<sup>3</sup> Si mormorava che fosse figlio putativo di Napoleone III.

<sup>4</sup> F. CUMONT, *Un rescrit impérial*, cit., p. 266: «Le désir de donner à notre document palestinien une valeur exceptionnelle ne doit pas nous dissimuler la fragilité d'une pareille supposition».

<sup>5</sup> È evidente che, se anche il testo fosse stato con certezza collegato alla sepoltura e alla vicenda della resurrezione di Cristo, nulla avrebbe potuto dimostrare in merito al reale svolgimento dei fatti e, ancor meno, alla veridicità della fede sottesa.

vanti, anche se, ovviamente per un reperto così incerto, in assenza di nuovi dati, nessuna interpretazione è stata finora in grado di imporsi definitivamente. L'editto<sup>1</sup> comunque, rimasto per mezzo secolo nascosto a Parigi, "est de nature à modifier singulièrement les idées qui ont été exprimées sur l'évolution du droit pénal en matière de protection des tombeaux"<sup>2</sup> e sotto questo profilo viene qui particolarmente preso in considerazione.

La prima questione non può che riguardare l'autenticità dell'epigrafe, soprattutto per la provenienza vaga e l'assoluta nebulosità del sito di rinvenimento, che, nonostante ulteriori ricerche effettuate, non si è potuta chiarire.<sup>3</sup> La possibilità della falsificazione – in età contemporanea<sup>4</sup> o antica<sup>5</sup> – è stata subito confutata,<sup>6</sup> non solo perchè ritenuta "troppo comoda" per sgombrare i numerosi dubbi che l'epigrafe suscita,<sup>7</sup> ma soprattutto per circostanze oggettive di contenuto e di forma: non solo la "sûre garantie de l'antiquité" delle tracce di fissazione *adplumbata* nella modanatura di un monumento,<sup>8</sup> ma la stessa nettezza ed irregolarità dell'incisione di caratteri del I sec. d.C. con una ortografia che lascia talvolta a desiderare, ma che sottende espressioni o categorie tecnico-giuridiche latine tradotte in greco da chi aveva familiarità nelle due lingue.<sup>9</sup> Insomma l'autenticità è oggi, con buon fondamento, unanimemente ammessa e le lamentate disarmonie o problematiche suscitate dal testo epigrafico, non solo non si ritiene più che depongano per una falsificazione in antico, e ancor meno in età contemporanea,<sup>10</sup> ma hanno trovato spiegazioni difficil-

<sup>1</sup> Il termine *diatagma* designa tecnicamente un editto, che di solito è caratterizzato da altri elementi tipici del formulario, in questo caso assenti, come l'espressione iniziale "...legei...", le indicazioni di tempo e di luogo, o eventuali lettere di accompagnamento, di pubblicazione; dati che possono essere stati omissi per il carattere riassuntivo del testo (Arangio Ruiz, De Sanctis, Luzzatto, Sordi, ed altri). Pur mancando qualsiasi traccia di una questione proposta all'imperatore, altri (Cumont, Abel, Carcopino, Gabba, Schmitt, A. M. Ferrero) hanno invece pensato ad un rescritto, abitualmente però designato come *antigraphé* o *apókrima*. Altri ancora ad un *iussum Caesaris* (Oliver), un *mandatum* – interpretando il testo in chiave d'istruzione morale-religiosa – o genericamente come *dóigma Kaesaris*. Correttamente si rileva che l'argomento dell'inesattezza terminologica del tipo di costituzione imperiale, nell'ambito di una presunta ma non accertata diffusione 'ufficiale' del testo, potrebbe valere per retrodatare il documento ad una età nella quale ancora le corrispondenze giuridiche e linguistiche fra il latino della cancelleria ed il greco non erano ancora ben codificate; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia. L'ordine imperiale di Nazareth (?) sulla violazione dei sepolcri*, Brescia, 1994, p. 322 nt. 2; cfr. anche J. SCHMITT, *Nazareth (Inscription dite de)*, Dict. de la Bible (DBS), VI, 1960, p. 337.

<sup>2</sup> F. CUMONT, *Un rescrit impérial*, cit., p. 257.

<sup>3</sup> Nessuna traccia ulteriore a Weimar tra le carte di Froehner, non ad Heidelberg, come indicava Cumont; L. WENGER, *Eine Inschrift aus Nazareth*, ZSS, 51, 1931, pp. 370; S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros. Die Inschrift von Nazareth und das Neu Testament*, Freiburg im Breisgau, 1936, p. 1.

<sup>4</sup> L. ZANCAN, *Sull'iscrizione di Nazareth*, Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 91, II, 1931/32, pp. 55-64.

<sup>5</sup> K. LATTE, v. *Todesstrafe*, PWRE, Suppl. VII, 1950, coll. 1613.

<sup>6</sup> E. CUQ, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae dans les provinces*, RHDFFE, XI, 1932, pp. 125 e s.

<sup>7</sup> F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, p. 188.

<sup>8</sup> Probabilmente funebre [D. 47, 12, 2 (Ulpiano)].

<sup>9</sup> I. 2: Ἀρέσκει = *Placet mihi*; alle ll. 3-4 forse si allude alla distinzione tra *sepulchra hereditaria* e *familia-ria*; I. 10: δ[ω]λόω(τ) πονηρῶ(τ) = *dolo malo*; II. 11: ἐπ' ἀδικία = *propter iniuriam*; II. 14-15: κριτήριον ἐγὼ κελεύω γενέσθαι = *iudicium iubeo fieri*; I. 20-21: κεφαλῆς κατὰ κριτον = *capitis damnatum*; II. 21-22: ὀνόματι τυμβωρυχίας = *nomine violati sepulchri*.

<sup>10</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 321 nt. 2; B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, in: *New Testament Studies. Philological, Versional and Patristic*, Leiden, 1980, p. 84.

mente immaginabili da falsari levantini dell'Ottocento; persino da studiosi di diritto romano di quel tempo.

E la stessa diffidenza sulla provenienza – oltre Nazareth, Sebaste in Samaria,<sup>1</sup> Sephoris a pochi chilometri da Nazareth e capitale della Tetrarchia di Antipa,<sup>2</sup> o la Decapoli<sup>3</sup> o altra regione<sup>4</sup> – sembra essersi ora attenuata alla luce della considerazione che “non essendo Nazareth un porto di mare (dove un'iscrizione possa giungere come zavorra di una nave), né un centro di commercio antiquario, l'epigrafe deve essere stata trovata, se non a Nazareth, in qualche zona vicina”.<sup>5</sup> Né corretto sembra essere il procedimento, talvolta seguito, di adottare la datazione (presumendola augustea) a sostegno del luogo di pertinenza (escludendo così la Galilea ed altri territori non soggetti in quel tempo ai romani).<sup>6</sup> Piuttosto si potrebbe essere tentati di invertire il criterio: sembra infatti che solo dopo il 44 d.C., alla morte di Erode Agrippa, il territorio di Nazareth – sempre rimasto sotto sovrani autonomi e quindi sottratto sia alla giurisdizione del legato di Siria che del governatore di Giudea – sia passato sotto il diretto dominio romano<sup>7</sup> e quindi solo dopo tale data il testo imperiale avrebbe potuto essere legalmente applicabile in tale zona.

Su di un punto comunque vi è accordo: che non si tratta di un testo ufficiale integro, ma di una versione abbreviata rivolta a tutti, romani e provinciali, forse estratta da un originale latino. Ma per il primo editore l'autore potrebbe essere stato qualche “siriano ellenizzato”<sup>8</sup> o uno scriba, che in ogni caso avrebbe agito per conto dell'autorità con l'intenzione di diffondere la disposizione per le città della provincia. L'anomalia dell'aspetto informale del testo, privo di titolatura imperiale, di chiare indicazioni cronologiche o topografiche, ha indotto però altri a prendere in considerazione il carattere particolare che esso potrebbe aver avuto: un privato, e non l'autorità romana, avrebbe potuto disporre d'inserire in veste assai sintetizzata sulla propria tomba una versione di una unitaria costituzione imperiale a protezione dei defunti, che sarebbe stata originariamente associata al testo di divulgazione locale, di solito allegato ai provvedimenti.<sup>9</sup>

Tale apparente dualismo, suscitato “d'un certain manque d'harmonie” e risultante da un'apparente ripetizione in qualche misura rinforzata, che caratterizzerebbe in

<sup>1</sup> J. CARCOPINO, *Encore le rescrit impérial sur les violations de sépulcre*, «Revue Historique», 166, 1931, pp. 77-92; pp. 434-435.

<sup>2</sup> R. TONNEAU, *L'inscription de Nazareth sur la violation des sépultures*, «Revue Biblique», 40, 1931, pp. 544-564.

<sup>3</sup> F. DE ZULUETA, *Violation of Sepulture in Palestine at the Beginning of the Christian Era*, JRS, 32, 1932, pp. 184-197; A.D. Nock, *Religious development from the close of the Republic to the death of Nero*, CAH, x, Cambridge, 1934, p. 490 nt. 3.

<sup>4</sup> G. CORRADI, *Un nuovo documento augusteo*, Il Mondo Classico, 1, 1931, pp. 56-65.

<sup>5</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazareth et la politique de Neron à l'égard des chrétiens*, ZPE, 120, 1998, pp. 289. Sottolineano invece il dubbio sulla provenienza A. GIOVANNINI, M. HIRT, *L'inscription de Nazareth : nouvelle interprétation*, ZPE, 1999, 124, pp. 129 ss.

<sup>6</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 325 nt. 10.

<sup>7</sup> G. DE SANCTIS, *Rescritto imperiale sulla violazione delle sepolture a Nazareth*, RIFC, 58, 1930, pp. 260-261; 59, 1931, p. 134; Id., *Comunicazione sul rescritto imperiale di Nazareth sulla violazione di sepoltura*, Rendiconti Pontificia Accad. Rom. Archeol. (RPAA), VII, 1, Roma, 1929-31, pp. 9; 13-17; V. CAPOCCI, *Per la data del rescritto imperiale sulla violazione di sepolcro recentemente pubblicato*, BIDR, 38, 1930, p. 219; G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942, pp. 231-237.

<sup>8</sup> F. CUMONT, *Un rescrit impérial*, cit., p. 245; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, cit., p. 165.

<sup>9</sup> L. WENGER, *Eine Inschrift*, cit., pp. 369-397.

particolare le ultime linee dell'epigrafe,<sup>1</sup> aveva indotto già il primo editore a ritenere che il documento si distinguesse in una prima parte, redatta da un affrancato *ab epistulis* della cancelleria, e in una seconda parte costituita dalle ultime tre frasi concise, che sarebbero state un'aggiunta, in sede di revisione, di pugno dell'imperatore Augusto, secondo una ben nota prassi.

Tutto ciò ha offerto lo spunto per una tesi ben più radicale, quella di ritenere il testo il risultato della combinazione imperfetta di due diversi rescritti:<sup>2</sup> il primo relativo all'estensione al suolo provinciale del regime delle violazioni delle sepolture familiari, sanzionate dall'*actio sepulchri violati* con pene pecuniarie, omesse però nel testo dell'epigrafe; il secondo, concernendo invece la diversa fattispecie relativa alla violazione dei resti umani, avrebbe potuto contemplare la comminazione della pena capitale, praticata in provincia e prevista nell'ibrido pervenutoci per entrambe le fattispecie in maniera anomala. Si è proposta dunque una lettura basata su di una separazione radicale in due parti, ponendo un punto fermo dopo il termine *γενέσθαι* e collegando, alla l. 15, la prosecuzione *καθάπερ περὶ θεῶν...* – che sarebbe l'inizio di un secondo e diverso rescritto sulla violazione dei corpi dei defunti, non delle tombe – al successivo ... *πολὸν γὰρ μᾶλλον* ... della l. 17, attraverso la posizione di una virgola, e non di un punto fermo, dopo il termine *θρησκείας*,...<sup>3</sup>

Ma si è ritenuto di poter obiettare che "la préposition *gár* constitue, comme on l'a aussitôt observé, un obstacle apparemment invincible à la liaison des deux phrases";<sup>4</sup> inoltre anche se si è propensi ad ammettere che l'iscrizione possa constare di "due parti ('letterarie' e di contenuto: ll. 2-17 e 19-22)",<sup>5</sup> la tesi dell'unità sembra attualmente prevalere<sup>6</sup> alla luce del fatto che, al di là dei sospetti, non vi è alcuna prova concreta di un effettivo dualismo, rientrando la rimozione del cadavere anche tra le infrazioni genericamente previste nella prima parte;<sup>7</sup> un unico autore avrebbe pur potuto poi ripetersi ed infido è il dubbio di un'omissione della sanzione nel primo caso, integrato proprio dalla dura pena prevista per il secondo.

E tuttavia le difficoltà soprattutto giuridiche persistono, rafforzate dal fatto che la pena del sacrilegio applicata in Oriente alle violazioni in questione appare tardi nella

<sup>1</sup> F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 166.

<sup>2</sup> E. CUQ, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae*, cit., pp. 395 ss.; Id., *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sépultures*, RHDfE, XI, 1932, pp. 113 ss.

<sup>3</sup> E. CUQ, *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sépultures*, cit., pp. 110 e 114; F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 173.

<sup>4</sup> F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 173. Tale obiezione tuttavia non sembra affatto insuperabile, se si riferisce il *γάρ* al diverso regime romano delle tombe (*res religiosae*), rispetto ai corpi dei defunti (*sacri*), che non furono oggetto di *religio*, ma che emanavano *religio* [F. De Visscher, *Locus religiosus*, Atti Congr. Intern. Dir. Rom. (Verona, 1948), III, Milano, 1951, pp. 181-188; id., *Le droit des tombeaux romains*, cit., pp. 49 ss.]. Cfr. *infra*. Critiche all'ipotesi di Cuq in G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., pp. 234 e s.

<sup>5</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 322 e nt. 3. La breve frase staccata nelle ll. 17/18 viene considerata di raccordo tra le "due" parti.

<sup>6</sup> J. CARCOPINO, *Encore le rescrit impérial*, cit., pp. 77-92, rileva che nulla nell'iscrizione lascia trasparire la sussistenza di una personalità diversa da quella dell'imperatore ed E. SCHÖNBAUER, *Untersuch. über die Rechtsentwicklung in der Kaiserzeit*, JJP, 1953-1954, pp. 144 ss., riprendendo la tesi del carattere unitario del testo, difesa da Wenger, la ribadisce ulteriormente; cfr. per ultima L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., pp. 322 ss., con altra letteratura; F. DE VISSCHER, *op. cit.*, pp. 167 e 186 nt. 75, pur ammettendo la tesi unitaria, tende a raggiungere, come altri, un compromesso; in favore dell'unità del documento per ultimi E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazareth*, cit., p. 280 nt. 5.

<sup>7</sup> G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 234-5.

prassi romana,<sup>1</sup> soprattutto dal II / III sec. d.C. in poi, e dunque vi è chi ha accentuato il carattere speciale di un testo che, traendo spunto da qualche occasione particolare, avrebbe potuto aver solo un'applicazione locale (in Giudea o Siria) o di assai breve durata.<sup>2</sup>

Ma il sospetto della duplicità del testo era destinato in qualche modo ad affiorare nell'articolata ipotesi di De Visscher che, pur ammettendo l'"incontestabile" unitarietà, dopo un'accurata analisi,<sup>3</sup> si spinge a proporre che un privato avrebbe potuto corredare la propria tomba con la lapide in questione, incastonata appunto nel monumento funebre – come sembrano indicare le tracce di fissazione *adplumbata* – congiungendo però un *diatagma* imperiale sulla *violatio sepulchri* (l. 2-18) con pene pecuniarie omesse, ad un proprio voto imprecatorio, invocante la morte per ogni tipo di violazione (ll. 19-22). Il contrasto tra il *κελεύω* (*iubeo*), alla l. 14, tipico delle costituzioni imperiali,<sup>4</sup> ed il *θέλω* (*volo*) alla l. 22, caratteristico delle disposizioni funerarie o *mortis causa*, costituirebbe un indizio; un altro sarebbe riscontrabile nella caratteristica epigrafica del restringimento dei caratteri alla fine della l. 18, in modo da far iniziare nelle ultime quattro linee la presunta disposizione imputabile al "fondatore del sepolcro", proprio con il capoverso della l. 19. La volontà del defunto, quindi, costituirebbe una semplice appendice dell'editto dell'imperatore, sotto la salvaguardia del quale si intenderebbe porre la tomba. Secondo De Visscher, se si tien conto della data più probabile, non si può non porlo in rapporto con gli sforzi di Augusto in favore d'un rinnovamento religioso e con la diffusione contemporanea della nota formula sepolcrale DMS (*Diis Manibus Sacris*).<sup>5</sup>

La suggestiva ed ingegnosa ipotesi, che ha raccolto consensi,<sup>6</sup> in quanto suggerita da non infondate motivazioni soprattutto giuridiche, non è stata tuttavia unanimemente accolta,<sup>7</sup> sia per debolezza dell'argomento *κελεύω/θέλω*<sup>8</sup> e della probabile ca-

<sup>1</sup> Ad es. il P. Berol. 1024 del IV sec. d.C. mostra la pena di morte come normale sanzione della violazione di tombe. G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 236; F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 176.

<sup>2</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, SDHI, II, 1936, p. 519; G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 235; M. RAIMONDI, *La lotta all'abigeato (CThIX 30) e alla violazione di tombe nel tardo impero romano: alcune riflessioni a proposito di un recente volume di Valerio Neri*, *Aevum*, 2003, 77, 1, pp. 82 e s.; E. GABBA, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Milano, 1958, pp. 92-99 considera l'editto come la conferma di una qualche norma locale simile a quella che sarebbe presupposta dalla 'supplica' di Marisa del II sec. a.C. / II d.C., ove la tortura viene applicata, con vincoli ai piedi, ad un imprigionato per questioni finanziarie, ma anche ai violatori e depredatori di tombe (ll. 8-10). Cfr. L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 137. Il testo di controversa datazione (primo terzo del I sec. a.C. o II d.C., in SEG VIII, 1937, 246) è stato comunemente riferito ad una invocazione magica di un potere sovranaturale per una vendetta, ma, come si dirà più avanti, potrebbe piuttosto essere una richiesta di riscatto ad un potente per un debito insoluto rivolta da parte di un *ductus cum compedibus*, che temeva di restare a vagare in eterno dopo la morte, come i defunti sconsciati e i violatori di tombe.

<sup>3</sup> F. DE VISSCHER, *op. cit.*, pp. 161 ss.

<sup>4</sup> Ad es. negli Editti di Cirene alla l. 58.

<sup>5</sup> F. DE VISSCHER, *op. cit.*, pp. 186 e s. ntt. 74 e 75; p. 174. In adesione L. CERFAUX, *L'inscription funéraire de Nazareth à la lumière de l'histoire religieuse*, RIDA, 1958, p. 352, *contra* L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., pp. 323 ss.

<sup>6</sup> A. D'ORS, *Epigrafia jurídica griega y romana*, SDHI, XX, 1954, pp. 480 ss.; L. CERFAUX, *L'inscription funéraire de Nazareth à la lumière de l'histoire religieuse*, cit., pp. 347-363.

<sup>7</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 322.

<sup>8</sup> F. E. BENNER, *The Emperor says. Studies in the rhetorical style in edicts of the early empire*, Göteborg, 1975, pp. 66; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 323 nt. 4; A. GIOVANNINI, M. HIRT, *L'inscription de Nazareth: nouvelle interprétation*, cit., pp. 109 e s.

sualità del restringimento e riduzione delle ultime lettere della l. 18,<sup>1</sup> ma anche per la difficoltà ad ammettere che un testo dell'imperatore potesse essere pubblicamente così manipolato, senza poi a lui neppure chiaramente attribuirlo, con il rischio in ogni caso d'incorrere in un'accusa di *maiestas*.<sup>2</sup>

Per superare questa ultima difficoltà, ma incorrendo in gravi e fondate critiche, Oliver ha tentato di attribuire anche la seconda parte all'autorità romana, interpretandola come un *interdictum prohibitorium* emanato in seguito ad un ordine imperiale dal legato di Siria o dal procuratore di Giudea.<sup>3</sup> Ma "la sorprendente tesi dell'Oliver", non solo trasferisce l'*interdictum* "dal suo vero dominio come una istituzione particolare di procedura civile al campo del diritto penale" e così facendo "distrugge con un colpo tutto ciò che sappiamo sugli interdetti",<sup>4</sup> ma non tiene inoltre conto che "è difficilmente concepibile che persino un alto magistrato avrebbe osato adoperare presuntuosamente lo stile ed il linguaggio dell'imperatore al punto da identificarsi nella continuazione del testo col *Kaisar*".<sup>5</sup>

Questa ultima obiezione non solo assesta un duro colpo all'ipotesi in questione,<sup>6</sup> ma rafforza il dubbio già manifestato sulla fondatezza della tesi di De Visscher.

Se ci si volge poi a considerare le circostanze contingenti che potrebbero aver dato occasione all'emissione del provvedimento, le congetture oscillano tra eventi tanto disparati da indurre De Visscher alla sconfortata dichiarazione che sovente assilla gli storici: "trop d'incidents de ce genre ont pu surgir pendant cette période pour espérer quelque gain de nouvelles recherches sur le plan historique".<sup>7</sup> Al contrario, in assenza di nuovi dati o rinvenimenti, sembra che solo confrontandosi con ipotesi storiche specifiche e riscontri apparentemente diversi si possa sperare di conseguire qualche nuovo risultato.

Secondo alcuni il *diatagma* costituirebbe un intervento di Ottaviano durante la campagna d'Egitto, in occasione del suo passaggio in Siria nell'autunno del 30 a.C.,<sup>8</sup>

<sup>1</sup> A. D'ORS, *Edicto de Nazareth*, SDHI, 1957, p. 538 confida invece sulla possibile inettitudine di un lapicida che non ha saputo ben riprodurre la separazione tra le due parti del testo, quale si presentava nel modello manoscritto che avrebbe tenuto a portata di mano.

<sup>2</sup> G. I. LUZZATTO, *Rassegna epigrafica*, Iura, 8, 1957, p. 399.

<sup>3</sup> J. H. OLIVER, *A roman interdict from Palestine*, Class. Phil., 49, 1954, pp. 180-181; L. ROBERT, *Rec. a Oliver, A roman interdict*, Bull. Ep. (BE), 68, 1955, pp. 247-8 respinge l'idea della separazione del testo in due parti, ribadendo vigorosamente l'unitarietà, al punto da indurre Oliver a pubblicare una nota complementare (Class. Phil., 50, 1955, p. 48) nella quale modifica l'ipotesi originaria, considerando il supposto "*interdictum*" come emesso dal medesimo imperatore, "as part of his edict", implicitamente tornando così all'unità testuale; ma giustamente osserva A. D'ORS, *Edicto de Nazareth*, cit., pp. 538 e s., la difficoltà di spiegare la contraddizione tra i principi ufficiali e lo stile della prima parte ed il tenore delle ultime quattro linee persiste, né ritiene di poter intravedere nulla che ricordi un interdetto; G. I. LUZZATTO, *Rassegna epigrafica*, Iura, 1956-1957, p. 399; vivaci osservazioni in A. BERGER, *Sull'iscrizione detta di Nazareth*, Labeo, III, 1957, pp. 221-227.

<sup>4</sup> Così A. BERGER, *Sull'iscrizione detta di Nazareth*, cit., p. 226, che soggiunge ironicamente: "...del che, son sicuro, egli non si è accorto".

<sup>5</sup> A. BERGER, *Sull'iscrizione detta di Nazareth*, cit., p. 227. Più cauto A. D'ORS, *Edicto de Nazareth*, cit., pp. 538 e s.

<sup>6</sup> Al punto che lo stesso J. H. OLIVER in *Greek constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, Philadelphia, 1989, n. 2, p. 27 non indica tra la bibliografia del *Diatagma Kaisaros* il proprio contributo del 1954.

<sup>7</sup> F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 165, seguendo G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 233: "il tenore dell'editto è troppo generico per consentire un'attribuzione precisa".

<sup>8</sup> Svet. Aug. 17; H. MARKOWSKI, *Diatagma Kaisaros, De Caesare manium iurum vindice*, Poznanckie towarzystwo prajyciól nauk., VIII, 2, 1937, pp. 69-70.

poiché con la strana espressione, alle ll. 21/22 dell'editto ("...ὄνόματι τυμβωρυχίας"), che unisce un latinismo a un istituto non romano, si mirerebbe in realtà a difendere il sovrano amico Erode, accusato di aver violato le tombe di David e di Salomone per predarne i tesori,<sup>1</sup> sollecitando così un'accusa criminale contro i calunniatori "sotto la finzione (?) del reato di profanazione di tombe".<sup>2</sup> A parte il fatto che "la 'probabile' regione d'origine dell'epigrafe non era ancora sotto l'amministrazione romana",<sup>3</sup> tale esegesi, come è stato rilevato, è sicuramente priva di qualsiasi fondamento,<sup>4</sup> poiché il *nomen* designa qui il capo d'imputazione.

Maggiore adesione ha avuto l'ipotesi che l'occasione del provvedimento si colleghi ai macabri fatti dell'8 d.C.,<sup>5</sup> allorché i samaritani inflissero al tempio di Gerusalemme la profanazione dello spargimento di ossa umane prelevate da sepolcri, forse in rapporto alla polemica escatologica con i farisei sulla resurrezione dei morti,<sup>6</sup> impedendo la celebrazione della Pasqua. Ma anche in questo caso si rileva la formale estraneità, a quel tempo, della regione alla giurisdizione dell'impero e soprattutto l'assoluta e protratta indifferenza romana per le pratiche religiose o funerarie locali, come sembra indicare la noncuranza per l'antica usanza giudaica della concisione o delle osteoteche, che raccoglievano le ossa dei cadaveri decomposti dopo un certo periodo di tempo, pratica invalsa dal II-I sec. a.C. agli inizi del III d.C., che l'ortodossia giudaica, "les plus attachés à leurs vieux rites", certo non approvava.<sup>7</sup> Anche tale prassi confliggeva con il *diatagma*, ma difficilmente ne costituì il reale movente.<sup>8</sup>

Per superare le difficoltà dal punto di vista del diritto romano, qualche interprete infatti ha creduto di poter attribuire il provvedimento al riconoscimento locale ed occasionale di qualche usanza funeraria provinciale, senza tenere in giusto conto il segnalato disinteresse romano in materia e soprattutto i chiari riferimenti nel testo ad istituti prettamente romanistici.

Alcuni hanno dunque pensato che l'ordine fosse stato emesso dall'imperatore Claudio e lo hanno connesso ai provvedimenti presi per reprimere i torbidi provocati

<sup>1</sup> FLAVIO GIUSEPPE, *Ant.* 16, 179 ss.; G. PRAUSE, *Erode il grande*, Milano, 1981, pp. 215 ss.

<sup>2</sup> O. EGER, *Rec. a H. Markowski*, *Diatagma Kaisaros*, ZSS, 58, 1938, pp. 274-5.

<sup>3</sup> G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 232; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 324.

<sup>4</sup> O. EGER, *Rec. a H. Markowski*, *Diatagma Kaisaros*, cit., pp. 274-5; W. SESTON, *Encore l'inscription de Nazareth*, *Rev. de Philol.*, xi, 1937, pp. 125-130; V. ARANGIO RUIZ, *Editti ed altre costituzioni imperiali*, SDHI, v, 1939, p. 631; E. GERNER, *Tymborychia*, ZSS, 61, 1941, pp. 272 ss. Ad es., E. CUQ, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae dans les provinces*, cit., p. 395 e L. WENGER, *Eine Inschrift aus Nazareth*, cit., p. 373 avevano già richiamato in proposito Gaio III, 209: "...actionem eius delicti nomine praetor introduxit. Dunque, "...ὄνόματι τυμβωρυχίας = nomine violati sepulchri; cfr. *supra*, p. 134 nt. 9.

<sup>5</sup> FLAVIO GIUSEPPE, *Ant. giud.* 18, 29-30. J. CARCOPINO, *Encore le rescrit impérial*, cit., pp. 88 ss., seguito da W. Seston, *Le rescrit d'Auguste dit de Nazareth sur les violations de sepulture*, REA, 35, 1933, pp. 205 ss; E. BICKERMAN, *Observations sur les recits du proces de Jesus dans les Evangiles canoniques*, «*Rev. de l'Hist. des Religions*», 112, 1935, p. 190 nt. 1; L. ROBERT, *Collection Froehner. I Inscriptions grecques*, Paris, 1936, n. 70, pp. 114-115; J. IRMSCHER, *Zum Diatagma Kaisaros von Nazareth*, *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft (ZNW)*, 42, 1949, pp. 172-184; J. H. OLIVER, *A roman interdict*, cit., pp. 180-181. Successivamente il noto epigrafista, con maggiore cautela, ha preferito indicare un ampio ventaglio di possibilità (J. H. OLIVER, *Greek constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, cit., n. 2, pp. 29-30). *Contra* E. M. SMALLWOOD, *The Jews under Roman Rule*, Leiden 1976 (rist. 2001), pp. 157-8; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 328.

<sup>6</sup> FLAVIO GIUSEPPE, *Ant. giud.* 18, 1, 3; E. CUQ, *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sepultures*, cit., pp. 123 ss.

<sup>7</sup> F. CUMONT, *Les ossuaires juifs et le Diatagma Kaisaros*, Syria. Revue d'Art Oriental et d'Archéologie, 14, 1933, p. 224; B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, cit., pp. 83 e s.

<sup>8</sup> B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, cit., p. 84.

a Roma in seguito alle discordie fra ebrei e cristiani e per controllare nella stessa regione d'origine del Cristo la nuova religione.<sup>1</sup>

Occorre dunque confrontarsi con la delicata e fragile ipotesi che fin dall'*editio princeps* ha connesso l'editto con la resurrezione di Gesù Cristo.<sup>2</sup> Malgrado le immediate e "sostanziali obiezioni del biblista M. Goguel",<sup>3</sup> molti hanno tentato in vario modo di supportare tale esegesi,<sup>4</sup> che però è stata pure ritenuta impossibile o un miraggio.<sup>5</sup>

Alcuni studiosi, presupponendo che Pilato avesse inviato un rapporto a Tiberio, ritengono che proprio a costui debba essere attribuito il *diatagma Kaisaros*, in base al fatto che proprio il successore di Ottaviano rifiutò di essere chiamato Augusto.<sup>6</sup> Altri, pur riconoscendo l'emissione da parte di Tiberio, pensano ad una pubblicazione ritardata in Palestina da parte del subentrante Caligola<sup>7</sup> o ad una realizzazione solo da parte di quest'ultimo,<sup>8</sup> nel tentativo di postergare l'editto il più possibile per sfuggire a quelle obiezioni cronologiche<sup>9</sup> che ha indotto parte della dottrina a porlo sotto Claudio.<sup>10</sup>

Orientati da tale esigenza si è dunque pensato a Nerone, escludendo improbabili, più tarde attribuzioni,<sup>11</sup> che pur sono state proposte: Vespasiano nel 70, nel quadro di una riorganizzazione della provincia dopo la distruzione di Gerusalemme;<sup>12</sup> Adriano, dopo l'insurrezione giudaica del 132/135<sup>13</sup> o addirittura Settimio Severo in base a D. 47, 12, 3, 7.<sup>14</sup>

<sup>1</sup> G. DE SANCTIS, *Rescritto imperiale sulla violazione delle sepolture a Nazareth*, RIFC, 58, 1930, pp. 260-261; 59, 1931, p. 134; ID., *Comunicazione sul rescritto imperiale di Nazareth sulla violazione di sepoltura*, Rendiconti Pontificia Accad. Rom. Archeol. (RPAA), VII, 1, Roma, 1929-31, pp. 9; 13-17; ID., *Scritti minori*, VI, 2, Roma, 1972, pp. 807-8; M. GUARDUCCI, *L'iscrizione di Nazareth sulla violazione dei sepolcri*, RPAA, 18, 1941-42, pp. 85-98; E. M. SMALLWOOD, *The Jews under Roman Rule*, cit., pp. 157-8; A. MOMIGLIANO, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Roma, 1931, p. 73 nt. 1 (trad. inglese 1934, pp. 35 s. e 100 s.; nel 1961 il grande storico ha ritrattato la sua prima opinione nella nuova edizione del volume, Cambridge-New York, pref. IX); A. GARZETTI, *From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192*, London, 1974, p. 140.

<sup>2</sup> F. CUMONT, *Un rescrit impérial*, cit., pp. 264-266.

<sup>3</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 328; M. GOGUEL, *Sur une inscription de Nazareth*, Rev. d'Hist. et de Philosophie Religieuses (RHPhR), 10, 1930, pp. 289-293.

<sup>4</sup> M.-J. LAGRANGE, *Note sur un rescrit impérial*, Revue Biblique, 39, 1930, pp. 570-1; G. DE SANCTIS, *Rescritto imperiale sulla violazione*, cit., pp. 260-261; 59, 1931, p. 134; ID., *Comunicazione sul rescritto imperiale*, cit., pp. 9; 13-17; ID., *Scritti minori*, VI, 2, cit., pp. 807-8; L. HERRMANN, *Du Golgotha au Palatin*, Bruxelles, 1934, pp. 19-31; S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros*, cit., pp. 67 ss.; L. WENGER, *op. cit.*, pp. 391 ss.; M. GUARDUCCI, *L'iscrizione di Nazareth*, cit., pp. 85-98; M. E. BLAICKLOCK, *Out the earth. The witness of archaeology of the New Testament*, London-Grand Rapids, 1957, pp. 32-39; E. STAUFFER, *Jesus. Gestalt und Geschichte*, Bern, 1957, pp. 111 e 163 s.; M. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965, pp. 88-90; 422; M. E. BLAICKLOCK, *The archaeology of the new Testament*, Grand Rapids, 1970, pp. 75-83; E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazareth*, cit., pp. 279-291; M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Milano, 2004, pp. 58 ss.

<sup>5</sup> W. SESTON, *Le rescrit d'Auguste dit de Nazareth sur les violations de sepulture*, cit., p. 207.

<sup>6</sup> SVETONIO, *Tib.* 36; E. SCHÖNBAUER, *Untersuch. über die Rechtsentwicklung in der Kaiserzeit*, cit., p. 147.

<sup>7</sup> Cfr. F. DE ZULUETA, *Violation of Sepulture*, cit., p. 196.

<sup>8</sup> S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros*, cit., pp. 45 ss. Vivacemente criticato con valide argomentazioni da V. ARANGIO RUIZ, *Editti ed altre costituzioni imperiali*, SDHI, V, 1939, pp. 630 e s.

<sup>9</sup> Posteriore alla morte di Erode Agrippa, che regnò fino al 44 d.C. su quei territori.

<sup>10</sup> Opere cit. *supra* nt. 1.

<sup>11</sup> Obiezioni in S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros*, cit., pp. 32 ss.

<sup>12</sup> V. CAPOCCI, *Per la data del rescritto imperiale sulla violazione di sepolcro*, cit., pp. 214 ss.

<sup>13</sup> F. E. BROWN, *Violation of Sepulture in Palestina*, AJP, 52, 1931, pp. 1-29; E. GABBA, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, cit., pp. 92-99.

<sup>14</sup> *Adversus eos qui, cadavera spoliant, praesides severius intervenire (solent), maxime si manu armata adgredian-*

Nel 1957 è stata evidenziata la possibilità che l'editto di Nazareth fosse una disposizione di Nerone,<sup>1</sup> che avrebbe riesumato un senatoconsulto anticristiano del 35 d.C., richiesto da Tiberio, ma rimasto inapplicato sino alla svolta impressa alla politica religiosa di Nerone dalla giudaizzante Poppea nel 62 d.C.<sup>2</sup>

Ancora nel 1998 M. Sordi, congiuntamente con E. Grzybek, ha ribadito la sua ipotesi, meglio supportandola con rilievi linguistici di quest'ultimo in merito alla paternità neroniana:<sup>3</sup> somiglianze di lingua e di stile, ma anche di prosa e di ritmo, con il celebre discorso che l'imperatore pronunciò a Corinto il 28 novembre del 67 d.C. e a noi preservato epigraficamente;<sup>4</sup> l'attribuzione infine di entrambi gli editti al "Kaisar", l'imperatore per eccellenza, forse effettuata deliberatamente dopo la morte di Nerone, che contribuirebbe al tempo stesso a preservare entrambi i testi sfuggendo alla *damnatio memoriae* inflitta dal senato. Tutto ciò consentirebbe di spingersi ad interpretare le centrali e controverse ll. 13-18 come diretta reazione – in seguito alla svolta fioebraica impressa da Poppea – alle dicerie sul trafugamento del corpo di Cristo: "...ordino che sia instaurato un giudizio<sup>5</sup> come per oltraggio agli dei nei confronti dei culti resi agli uomini...". La qualifica di "*hominis cultores*" da Tertulliano attribuita ai cristiani<sup>6</sup> farebbe dunque "écho au texte de nostre inscription", collegandosi ad un precedente dibattito dinnanzi al senato che avrebbe già negato la *consecratio* di Cristo.<sup>7</sup> Si registra infatti l'uso dei participi perfetti (l. 7: καταλελυκότα; l. 9: ἐξερροφότα; l. 13: μετατεθεικότα) e l'invito attuale alla denuncia (l. 6: ἐὰν δέ τις ἐπιδίξῃ), che denoterebbero, secondo M. Sordi, il carattere retroattivo della colpa e della pena in seguito ad un atto preciso che adesso si vuole colpire, sollecitando denunce. Ciò consentirebbe di superare "il richiamo a sconosciute norme locali, o alla peraltro oscura iscrizione di Marisa, che commina l'arresto e la tortura ai violatori di tombe, come ai debitori", ma anche di rispondere efficacemente all'obiezione della lontananza temporale del provvedimento dalla morte di Cristo.<sup>8</sup> Diversamente Giovannini ed Hirt interpretano adesso l'impiego dei verbi al participio perfetto nella prima parte dell'epigrafe e del futuro nella seconda, come riferibile al diverso regime tra le violazioni commesse in passato e quelle future, punite più severamente e non necessariamente in tutti i casi con la morte.<sup>9</sup>

Secondo la tesi della Sordi e di Grzybek, dal punto di vista del diritto romano, con l'editto di Nazareth sarebbe stato soprattutto per la prima volta precisato il capo d'imputazione (*de diis* = περὶ θεῶν) contro i cristiani, determinandolo nel *crimen*

*tur, ut si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit, si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt.* J. S. CREAGHAN, *Violatio sepulchri. An epigraphical study*, Unpublished Ph. D. Dissertation. Princeton University, 1951 (*non vidi*); B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, cit., p. 84.

<sup>1</sup> M. SORDI, *I primi rapporti fra lo Stato romano e il Cristianesimo e l'origine delle persecuzioni*, Rend. Accad. Lincei, 1957, pp. 58-93 (a pp. 91 ss.).

<sup>2</sup> M. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, cit., pp. 88-90; 422.

<sup>3</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., pp. 279-291.

<sup>4</sup> M. HOLLEAUX, *Discours prononcés par Néron à Corinthe en rendant au Grecs la liberté*, Etudes d'épigraphie et d'histoire grecques, 1, Paris, 1938, pp. 165-185.

<sup>5</sup> l. 14: *kritérion* = *iudicium*, corte di giustizia, tribunale, processo.

<sup>6</sup> TERTULLIANO, *Apologeticum* 21; E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, l.c.

<sup>7</sup> Cfr. TERTULLIANO, *Apologeticum* 5, 2 e i contributi della Sordi sopra cit.

<sup>8</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., pp. 288 e s. V. *supra*, p. 137 nt. 2.

<sup>9</sup> A. GIOVANNINI, M. HIRT, *L'inscription de Nazareth : nouvelle interprétation*, cit., pp. 110 e s. *Infra*, p. 143.

*sacrilegii*,<sup>1</sup> non in quanto offesa alla politeistica religione romana, disposta ad ammettere ogni tipo di culto straniero, persino il monoteismo ebraico,<sup>2</sup> ma in quanto traente origine dall' "inumano" culto di un unico defunto, che avrebbe finito per offendere il culto degli Dei Mani.<sup>3</sup>

L'interessante ipotesi, sfuggita al recente commento di Ferrero,<sup>4</sup> suscita tuttavia alcuni dubbi: innanzitutto l'impiego del plurale alla l. 16: "...contro i culti resi agli uomini...", in contrasto con un caso che si sostiene specifico, riferito agli *Hominis cultores*, credenti in un evento avvenuto circa trenta anni prima, in una regione lontana dell'impero; né vale molto la giustificazione degli autori che l'uso del plurale nel testo accentuerebbe "il carattere universale e atemporale" del provvedimento imperiale,<sup>5</sup> poiché in tale modo l'editto sarebbe apparso alla maggioranza della popolazione dell'impero certamente enigmatico, se non addirittura contraddittorio.

Infatti, nell'ormai quasi secolare dibattito esegetico, tutto fondamentalmente ruota sulla controversa interpretazione delle ll. 15-18 (vera *crux interpretum*)<sup>6</sup> e, tralasciando varie questioni, in particolare sul genitivo dell'espressione ...εἰς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησκείας: se lo si debba intendere come oggettivo ("...per i culti verso gli uomini (morti)..."), o soggettivo ("...per i culti degli uomini..."). Nel primo caso, gli uomini oggetto dei culti potrebbero essere defunti in genere, sia Mani divinizzati, che Cristo per i cristiani (Cumont, Carcopino, Robert, Cerfaux, Sordi, Grzybek...); nel secondo invece soggetto delle pratiche cultuali sarebbero gli uomini che venererebbero i defunti, equiparati nel provvedimento agli dei (De Visscher, Mazon, Guarducci, Gregoire, Latte, Bickermann...).

Se la menzione, alla l. 3 dello stesso documento, del termine θρησκείας al singolare (... εἰς θρησκείαν προγόνων..., cioè "per il rito religioso degli avi...") in senso sicuramente oggettivo, deporrebbe per attribuire il medesimo significato all'espressione al plurale delle ll. 15/16,<sup>7</sup> è pur vero che occorre tener conto di un'altra variante della "contorta e poco chiara" espressione greca,<sup>8</sup> che si ritiene traduzione di un testo concepito da un latino:<sup>9</sup> la preposizione ... εἰς ... è stata nella esegesi storica alternativamente tradotta "in favore dei riti religiosi degli uomini", o "avverso ai riti religiosi resi agli uomini", cioè riferendolo al culto del Cristo. Se nel primo caso il genitivo potrebbe essere reso con una traduzione in senso soggettivo che oggettivo (cioè, "...in favore dei culti funerari che gli uomini pongono in essere..."; o "...in favore dei culti funerari di uomini defunti..."), nel secondo caso il genitivo non potrebbe che essere oggettivo ("...avverso i culti nei confronti di uomini defunti..."), poiché la traduzione "...avverso i culti funerari che gli uomini pongono in essere..." non avrebbe alcun senso, essendo il culto pagano dei morti certamente consentito.

<sup>1</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., p. 288 nt. 39.

<sup>2</sup> Indicato da Tertulliano, *Apologeticum* 21, 1 come *insignissima religio, certe licita*. E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., p. 287 nt. 35.

<sup>3</sup> TERTULLIANO, *Apologeticum* 12, 7 e 24, 1 afferma appunto che i cristiani furono accusati *laesae religionis*.

<sup>4</sup> A. M. FERRERO, *Sulla violazioni dei sepolcri*, in L. De BIASI, A. M. FERRERO, *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino, 2003, pp. 414-421.

<sup>5</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., p. 287.

<sup>6</sup> "Calvaire de tous les interprètes assez persévérants pour y essayer leurs forces". F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, p. 170.

<sup>7</sup> E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazaret*, cit., p. 287.

<sup>8</sup> A. M. FERRERO, *Gli atti compiuti e i frammenti*, p. 419 nt. 13.

<sup>9</sup> L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 323.

Allora solo intendendo la preposizione ... εἰς ... come "...avverso..." potrebbe entrare in gioco il collegamento con la vicenda di Cristo, ma in tal caso l'uso del plurale ("...avverso i culti nei confronti di uomini defunti..."), riferendosi alla specifica vicenda di Cristo e reprimendone il culto, avrebbe reso assolutamente contraddittoria la prosecuzione: "...sarà perciò ancor di più obbligatorio onorare coloro che sono stati sepolti...". Nessun lettore del tempo, soprattutto la maggioranza della popolazione dell'impero non ancora informata della specifica vicenda di Cristo, sarebbe stato assolutamente in grado di comprendere il senso dell'intera frase, che oggi è stata erroneamente interpretata come avente l'obiettivo di distinguere il culto cristiano perseguitato di un 'unico' morto divinizzato, dalla venerazione pagana dei Mani da preservare.

Dunque, perché il testo non appaia contraddittorio ai destinatari, la preposizione ... εἰς ..., escludendo il senso avversoativo, non può che essere tradotta o intendendo il genitivo come soggetto ("...in favore dei culti funerari che gli uomini pongono in essere..."), o interpretandolo come oggettivo ["...in favore dei culti funerari di uomini (defunti)..."], analogamente alla l. 3. del medesimo testo, come è in definitiva più probabile.<sup>1</sup> In entrambi i casi, comunque, sembra essere escluso il collegamento con la vicenda di Cristo e ribadito il culto pagano dei defunti. In proposito è stata già richiamata l'attenzione sul testo ebraico coevo<sup>2</sup> che considerava culto di idoli, la venerazione (*thrēskeía*) di figli morti, onorati (*timán*) dai padri come dei, secondo le disposizioni di tiranni (*tyrannòn epigataí*), intesi come imperatori romani.<sup>3</sup>

Ma se si sgombra il campo escludendo l'interpretazione "cristiana",<sup>4</sup> non per questo l'interesse del testo deve essere sminuito, né necessariamente rigettata la determinazione che ha indicato il provvedimento come posteriore all'anno 44 d.C. e la sua collocazione cronologica tra la fine del regno di Claudio e l'inizio del principato di Nerone. In particolare, gli argomenti addotti da E. Grzybek in favore dell'attribuzione al primo Nerone restano tutti integri, nonostante il recente tentativo di ricollocare cronologicamente l'editto nel periodo di Ottaviano subito dopo Azio, già proposto da Cumont e Markowski, allorquando il vincitore, recandosi in Asia, avrebbe constatato i guasti alle tombe arrecati durante le guerre civili.<sup>5</sup>

Occorre dunque ricercare se tra l'età di Claudio e quella di Nerone qualche circostanza o usanza in particolare, sfuggita finora all'attenzione degli storici, avrebbe potuto richiedere un intervento imperiale a protezione dei corpi dei defunti.

All'inizio dell'età imperiale l'esecuzione personale per debiti con la connessa ma-

<sup>1</sup> F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, cit., p. 171 ha ritenuto il genitivo in senso soggetto in base alla considerazione: «Il me paraît difficile que *ánthrōpoi* puisse désigner les morts, et plus encore que le traducteur ait employé pour désigner ceux-ci le mot le plus évocateur de la condition humaine à l'endroit même où il s'agit de leur reconnaître la nature divine», ma L. CERFAUX, *L'inscription funéraire de Nazareth à la lumière de l'histoire religieuse*, cit., p. 353 nt. 19, che per molti versi accoglie le ipotesi di De Visscher, sul punto si discosta. La giustificazione dell'impiego del termine *ánthrōpos* sarà più avanti fornita (*infra*, p. 146), collegandola all'ampia tutela implicita in esso. <sup>2</sup> *Sapienza* 14, 15-16.

<sup>3</sup> L. CERFAUX, *L'inscription funéraire de Nazareth*, cit., pp. 354 ss.; F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 173 e pp. 194 e s.; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., pp. 326 e s.

<sup>4</sup> G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 237 concludeva: "tutti questi rilievi tolgono molto valore alla testimonianza del *diátagma*, alla cui sopravvalutazione ritengo abbia contribuito non poco il partito preso di ricollegarlo con la resurrezione di Cristo".

<sup>5</sup> Così A. GIOVANNINI, M. HIRT, *L'inscription de Nazareth : nouvelle interprétation*, cit., pp. 107-132, ai quali è sfuggito il contributo di Markowski, cit. alla p. 138 nt. 8.

cabra prassi del sequestro del cadavere del debitore insolvente, secondo l'uso arcaico di non perpetuarne il *nomen* attraverso una *iusta sepultura* e di disporre di un potente argomento di ricatto nei confronti di eredi, parenti ed amici del debitore defunto, si è di recente evidenziato che non si era estinta;<sup>1</sup> essa non fu del tutto sostituita dalla esecuzione patrimoniale, da una responsabilità per i debiti legata ai beni e non al corpo. Non solo la carcerazione privata per debiti sopravvisse per tutta l'età imperiale, ma pratiche di sequestro del cadavere del debitore persistettero certamente sino al tempo di Ambrogio e di Giustiniano.<sup>2</sup>

A determinare violazioni delle sepolture e forse la conseguente repressione implicita nell'editto di Nazareth, si possono indicare, oltre all'odiosa prassi del sequestro del cadavere del debitore insolvente, le pratiche magiche con trafugamento di parti del defunto ed il fenomeno della persistenza della credenza nei 'revenants', che sembra ora archeologicamente ben attestato per tutta l'età romana ed oltre,<sup>3</sup> la *noxae deditio* del cadavere del colpevole anche in minime parti corporee per impedire il *iustum sepulchrum*. Implicite in tali pratiche erano non solo credenze antichissime ampiamente diffuse, ma quell'arcaica forma mentale 'concreta', che solo tardivamente perverrà ad astrazioni, distinzioni, sfumature, smaterializzando i rapporti giuridici.<sup>4</sup>

Sembra che pochi mesi prima dell'assunzione al trono di Nerone, il prefetto d'Egitto Lusio Geta si trovasse a fronteggiare le pretese degli esattori delle tasse nei confronti dei sacerdoti di Soknopaios, che denunciavano metodi di riscossione violenti e crudeli,<sup>5</sup> sintomatici, d'altra parte, anche del grave disagio nel far fronte agli impegni assunti con il fisco imperiale per assicurare il gettito del territorio egiziano. Bastava una errata previsione del livello della piena del Nilo per sconvolgere ogni calcolo preventivo, determinando scarsa produzione agricola, carestia e conseguente impossibilità di soddisfare le obbligazioni fiscali.<sup>6</sup> E il problema non deve intendersi limitato al solo territorio egiziano, ma dilagante per l'intero impero.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> G. PURPURA, La 'sorte' del debitore oltre la morte. *Nihil inter mortem distat et sortem* (Ambrogio, *De Tobia* x, 36-37), III Incontro tra storici e giuristi: «Debito ed Indebitamento», Ferrara, 6 dicembre 2007, in *Iuris Antiqui Historia* (IAH), 1, 2009 pp. 41-60 = *Archaeogate*, 10 marzo 2008 (<http://www.archaeogate.org/iura/article/851/1/la-sorte-del-debitore-oltre-la-morte-di-gianfranco-purp.html>) = IURA, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>) e l'ampia lett. *ivi cit.*

<sup>2</sup> AMBROGIO, *De Tobia* x, 36-37; C. 9, 19, 6; Nov. LX, 1, 1; CXV, 5, 1.

<sup>3</sup> É. JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants*. Larvae, Lemures d'après le droit et les croyances populaires des romains, RHDEF, 1923, pp. 379 e s.; M. G. BELCASTRO, L. CESARI, D. LABATE, V. MARIOTTI, M. MILELLA, D. NERI, J. ORTALLI, P. PANCALDI, *A volte ritornano! Paura della morte...Paura dei morti*, *Archeologia Viva*, pp. 46-53; L. Cesari, D. Neri (a cura di), *Guida alla mostra Sepolture Anomale. Indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna*, Città di Castelfranco Emilia, 19 dic. 2009-21 febr. 2010, pp. 1-58 ([www.sepoltureanomale.org](http://www.sepoltureanomale.org)); ed il volume collettaneo *Sepolture Anomale. Indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna. Giornata di studi (Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009)*, (a cura di M.G. Belcastro, J. Ortalli), *Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna*, 28, 2010.

<sup>4</sup> B. ALBANESE, *Appunti su alcuni aspetti della storia del diritto soggettivo*, Scritti in onore di A. C. JEMOLO, IV, Milano, 1963, pp. 1-13; R. SANTORO, *Per la storia dell'obligatio. Il iudicatum facere oportere nella prospettiva dell'esecuzione personale*, IAH, 1, 2009, pp. 61 ss.

<sup>5</sup> OGIS 664, ll. 8-20 (del 29 marzo 54 d.C.); G. PURPURA, *Gli editti dei prefetti d'Egitto*, AUPA, 42, 1992, pp. 527 ss.

<sup>6</sup> F. DE ROMANIS, *Gli horrea dell'urbe e le inondazioni d'Egitto. Segretezza e informazione nell'organizzazione annonaria imperiale*, L'information et la mer dans le monde antique, Rome, 2002, pp. 279 ss.

<sup>7</sup> I. H. BELL, *Economic crisis in Egypt under Nero*, JRS, 28, 1938, pp. 1-8. Ben nota è la concomitante carestia in Palestina sotto il governo (46-48 d.C.) di Tiberio Giulio Alessandro [Flavio Giuseppe, *Ant. Giud.* xx, 101:

Nel disperato tentativo di recuperare parte di quanto già versato al fisco, gli esattori utilizzavano nei confronti dei contribuenti metodi 'arcaici', descritti da Filone Alessandrino<sup>1</sup> e finora non presi, in dottrina, in considerazione per spiegare l'editto di Nazareth. Narra Filone che gli esattori giungevano persino a scoperciare le tombe e a recare oltraggio alle salme di coloro che erano morti in debito col fisco, sia per la speranza di ripagarsi con gli oggetti preziosi chiusi nel sepolcro, sia per la convinzione di utilizzare, con questo mezzo, un rimedio romano perfettamente lecito, legato all'antica esecuzione sul corpo del debitore insolvente, volto a costringere parenti, eredi, e persino amici, a riconoscere i debiti del defunto.<sup>2</sup> Devastante per la popolazione egiziana, particolarmente legata alla concezione del *Ka*, l'aberrante pratica – ben distinta dal disperato ricorso al pegno della mummia del parente per garantire i debiti di un erede, non già del defunto, pure attestata nella prassi egizia<sup>3</sup> – dovette essere certo saltuariamente impiegata in altri territori, oltre quello egiziano, soprattutto su provinciali poveri. In Filone, l'esplicito collegamento all'esecuzione sul corpo del debitore con tormenti prodotti da aguzzini (*basanistai*) richiama la parabola del suddito ingrato, a sua volta creditore, del Vangelo di Matteo<sup>4</sup> e la problematica iscrizione di Marisa, che sembra essere una 'prayer for justice' di un debitore torturato da ceppi ai piedi (*ductus cum compedibus*), che, forse supplicando per l'adempimento chi fosse in grado di pagare per lui, dichiarava che analogo assoggettamento veniva riservato anche ai depredatori e violatori di tombe.<sup>5</sup> È assolutamente chiaro che entrambi i testi possono soltanto indicare in contesti e tempi diversi l'antica prassi del vincolo gravante sul corpo, per affliggerlo con una pena, non per esigere l'esecuzione di obblighi fiscali. Ma la persecuzione del debitore oltre la morte,<sup>6</sup> praticata da esattori romani sui provinciali anche nella diffusa convinzione di determinare la cancellazione del negativo esempio proposto con l'insolvenza ai discendenti del defunto, profanandone la sepoltura, e la definitiva condanna a vagare da *larva* per l'eternità, avrebbe pur potuto legittimare un intervento 'umano' dell'imperatore Nerone, subito dopo il suo avvento al trono, essendo la situazione dell'esazione dei tributi in Palestina, a più riprese descritta da Flavio Giuseppe,<sup>7</sup> drammatica e urgente. Nel 58

"Fu sotto l'amministrazione (di Tiberio Alessandro) che in Giudea avvenne una grave carestia, durante la quale la regina Elena comprò grano dall'Egitto con una grande quantità di denaro e lo distribuì ai bisognosi, come ho detto sopra". Cfr. FLAVIO GIUSEPPE, *Ant. Giud.* xx, 51], che dovrà fronteggiarla ancora una volta quando si troverà successivamente al governo dell'Egitto, dopo la morte di Nerone (OGIS II, 669 (del 6 luglio 68 d.C.); G. PURPURA, *Gli editti dei prefetti d'Egitto*, AUPA, 42, 1992, pp. 539 ss.

<sup>1</sup> FILONE, *De specialibus legibus* II, 94; III, 159 ss.

<sup>2</sup> M. A. LEVI, *Nerone e i suoi tempi*, Milano – Varese, 1949, pp. 140 e s.; I. H. BELL, *op. cit.*, pp. 4-5.

<sup>3</sup> DIODORO I, 92, 93; LUCIANO, *De luctu* 21. A. ESMEIN, *Débiteurs privés de sépulture*, Mém. d'Hist. du Droit et de critique, Droit Romain, Paris, 1886, p. 258 nt. 2.

<sup>4</sup> MATTEO 18, 21-35.

<sup>5</sup> Pregarla da Marisa, ll. 8-10; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 137 e *supra*, p. 137 nt. 2 e p. 141; sul ricorso alla tortura v. G. THÜR, v. *Folter*, *Reallexicon f. Antike u. Christentum*, 8, 1972, pp. 101 ss.

<sup>6</sup> Interessante notare che il termine *mellothánatos* (prossimo alla morte), con il quale il debitore si qualificava alla l. 2 della 'supplica' di Marisa, è da H. S. VERSNEL, *Beyond cursing: the appeal to justice in judicial prayers*, *Magika Hiera. Ancient greek magic and religion* (a cura di Ch. A. Faraone, D. Obbink), New York-Oxford, 1991, p. 70 e da L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine*, cit., p. 139 nt. 22, accostato al *biaiothanátos*, al morto in maniera innaturale condannato a vagare per l'eternità, 'sorte' appunto riservata ai debitori insolventi, il cui corpo sarebbe stato dal creditore appunto profanato. Cfr. G. PURPURA, *La 'sorte' del debitore oltre la morte*, cit., pp. 41-60.

<sup>7</sup> Cfr. ad es. le estorsioni locali dei servitori del tempio sotto il governatore Albino (62-64 d.C.). FLAVIO

d.C. Nerone fu distolto dal suo utopistico progetto di abolire tutti i *vectigalia*, che vagheggiava di proporre per frenare la rapacità dei *publicani*, e la *Lex Portus Asiae* del 62 d.C., pervenuta attraverso il *Monumentum Ephesinum*, attesta comunque l'urgenza di radicali interventi,<sup>1</sup> nel cui quadro bene potrebbe inserirsi anche l'editto *de violatione sepulchrorum*, forse *propter immodestiam publicanorum*.

Anche se nulla in verità nell'editto di Nazareth si riferisce a violazioni di tombe e sequestro di corpi di defunti per motivi di debiti, in particolare fiscali, non vi è dubbio che le turbative dell'ordine pubblico, delle quali riferisce Filone, furono relative alle tombe e tali da generare grande 'caos e confusione',<sup>2</sup> non solo in Egitto, ma in tutto l'impero. Si trattava di un 'metodo', certo non da tutti condiviso, ma connesso ad un crudo impatto emotivo sui provinciali e ad una mentalità dei dominatori destinata a persistere, come si è detto, fino al tempo di Ambrogio e Giustiniano, che insieme ad altre violazioni del riposo dei defunti avrebbe potuto rendere necessaria l'entrata in vigore, in un periodo di gravi difficoltà tributarie, di una disciplina che però non sempre venne rispettata. Né vale osservare che, essendo solo la povera gente nelle province soggetta a rischi fiscali del genere, tale spiegazione contrasterebbe con il tenore di un testo chiaramente concepito da chi teneva presente soprattutto la situazione dei cittadini romani. La già riscontrata universalità e atemporalità delle espressioni del provvedimento sembrano indicare un atteggiamento onnicomprensivo, disposto a fornire una astratta tutela, totale e generica, ai *sepulchra*, e soprattutto ai *sepulti*, non soltanto *in solo italico*, ma anche a defunti e tombe *pro religioso*, in suolo provinciale.<sup>3</sup> Così appunto la prevalente dottrina ha ritenuto di poter individuare i destinatari del provvedimento.

Già De Visscher aveva sottolineato il disagio dell'impiego del termine *ἀνθρώπων*, alla l. 16, e l'anomalia, rispetto alla l. 3 dell'editto di Nazareth<sup>4</sup>; termine evocatore della condizione umana mortale nella evidente contrapposizione alla condizione divina (l. 15). Esso, dunque, potrebbe essere stato utilizzato deliberatamente nel tentativo di estendere, da quel tempo in poi, una tutela dell'*humanitas*,<sup>5</sup> in base ad una concezio-

GIUSEPPE, *Ant. Giud.* xx, 206-7: "...dei servitori assai perversi che, accompagnandosi con la gente più ardentissima che c'era, si aggiravano per le aie e con la forza portavano via le decime ...; né si astenevano dal percuotere coloro che si rifiutavano di dare".

<sup>1</sup> Tacito, *Ann.* 13, 50, 1-2; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Il Monumentum Ephesinum e l'appalto del dazio asiatico. Con qualche osservazione sulle città privilegiate*, in "Ciudades privilegiadas en el occidente romano", Siviglia 1999, 9 segnala che nel brano in questione *vectigalia* e *portoria* risultano essere sinonimi; G. PURPURA, *La provincia romana d'Asia, i publicani e l'epigrafe di Efeso (Monumentum Ephesinum)*, IVRA, 53, 2002 (pubbl. 2005), pp. 177 - 198 = *Archaeogate*, febbraio 2003 (<http://www.archeogate.it/iura/article.php?id=211>) = IURA, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstidir/portale/>).

<sup>2</sup> FILONE, *De specialibus legibus* II, 94.

<sup>3</sup> GAIO II, 7.

<sup>4</sup> Tanto più che, in entrambi i casi, il genitivo sembra essere oggettivo (l. 3: ... *εἰς θρησκείαν προηγόνων* ...; ll. 15-16: ... *εἰς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησκείας*); *supra*, p. 143 nt. 1.

<sup>5</sup> Sull'impiego del futuro nella seconda parte cfr. *supra*, p. 141. Il forte collegamento nella casistica di diritto romano tra il concetto di *humanitas* e la caducità umana, le sepolture e la genesi della dottrina del diritto naturale delle genti, è stato sottolineato attraverso la falsa etimologia di *humanitas* da *humando* (seppellire), da *humus* (terra), già criticata da Quintiliano (Quintiliano, *Inst.* 1, 6, 34: ...*etiamne hominem appellari, quia sit humo natus?*). G. PURPURA, *Brevi riflessioni sull'Humanitas*. Lezione interdisciplinare presso la Scuola di Diritto Sovranazionale e Diritto Interno, Palermo, 13 marzo 2009 = IURA, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (<http://www.unipa.it/dipstidir/portale/>) = AUPA, LIII, 2009, pp. 287-298.

ne filosofica di cui Seneca si faceva latore presso il giovane Nerone e che finiva per proteggere ogni sorta di spoglia umana.<sup>1</sup> Poco tempo dopo, sul finire del I sec. d.C., il giurista Aristone, menzionato da Ulpiano nel Digesto<sup>2</sup> ricorderà l'antica religiosità anche delle tombe degli schiavi e Seneca, padre del precettore di Nerone, noto per le sue progredite affermazioni in rapporto alla schiavitù ed alla solidarietà stoica che unisce tutti gli uomini in un solo corpo,<sup>3</sup> aveva posto nelle *Controversiae* un interrogativo retorico, ripetuto dallo pseudo Quintiliano,<sup>4</sup> sulla violazione del sepolcro in stato di necessità. Anche in questo caso si tratta di indizi che indicano in quel tempo una vigile attenzione a non turbare il riposo degli uomini tutti, in quanto defunti.

Sembra dunque, in conclusione, che sia possibile ritenere l'iscrizione assolutamente autentica e proveniente almeno dall'area del Levante mediterraneo; databile intorno alla metà del I sec. d.C., probabilmente dopo il 44, se proveniente da Nazareth (ma, essendo esclusa l'interpretazione "cristiana", l'esatta localizzazione è meno significativa); e collegabile alla crisi economica dilagante in quel periodo in Oriente, determinando prelievi forzosi che, in ossequio all'antica e mai estinta prassi, inducevano al sequestro dei corpi dei defunti.

Il testo unitario, nonostante la sintesi e i problemi che suscita nel divario tra una prima ed una seconda parte, sembra che possa essere interpretato, come già proposto da Cuq,<sup>5</sup> ponendo un punto fermo dopo il termine *γενέσθαι*, alla l. 15, e considerando un unico periodo la prosecuzione sino alla fine della l. 18. Letto in tal modo, in una prima parte esso sarebbe rivolto a disporre una generica persecuzione, sia essa civile, popolare o criminale (... *κριτήριον ἐγὼ κελεύω γενέσθαι* ...), a tutela di ogni tipo di turbativa dei sepolcri, che nel diritto romano prevedeva soltanto pene pecuniarie, riferendosi ai *loci religiosi* delle tombe, ma includeva anche un'azione a tutela dei corpi dei defunti.<sup>6</sup>

Per criticare l'ipotesi della fusione di due diversi e ben distinti provvedimenti, si è infatti osservato che è "fondamento all'ipotesi la distinzione tra *metakineîn*, e *metaphéreîn* o *metithénai*. Senonché, proprio la l. 5 dell'editto, nella quale *metakineîn* è impiegato nel senso generico di violazione di sepolcro, dimostra come i diversi termini vengano scambiati indifferentemente fra loro; mentre, dall'altro lato, la rimozione di cadavere che viene considerata nella seconda parte del rescritto – e che è sottoposta ad un giudizio denominato col termine specificatamente greco di *tymborychia* – rientra già nelle infrazioni genericamente repressi nella prima parte del rescritto, senza che ivi si accenni a un criterio che la escluderebbe".<sup>7</sup> Ma la persecuzione implicata dal termine *kritérion* sembra essere del tutto generica, mentre il carattere distintivo della seconda

<sup>1</sup> È noto che per Paolo le tombe dei nemici (*sepulchra hostium*) non erano *religiosa* (D. 47, 12, 4); ma come vi fu una evoluzione in senso restrittivo dell'antico concetto di nemico/straniero, non v'è dubbio che pure si tendeva verso un riconoscimento generalizzato della condizione umana. F. DE VISSCHER, *op. cit.*, pp. 53 ss.

<sup>2</sup> D. XI, 7, 2: *Locum in quo servus sepultus est religiosum esse Aristo ait.*

<sup>3</sup> Seneca jr., *Ep.* 47, 10: *...istum quem servum tuum vocas ex isdem seminibus ortum, eodem frui caelo, aequae spirare, aequae vivere, aequae mori!*

<sup>4</sup> Seneca sr., *Controv.*, *excerpta* IV, 4, 4; Pseudoquintiliano 369; B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, pp. 79 e s.

<sup>5</sup> E. CUQ, *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sépultures*, cit., pp. 110 e 121 ss.

<sup>6</sup> F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le acciones populares*, Napoli, 1958, pp. 74 e s.

<sup>7</sup> G.I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., pp. 234 e s.

parte, modificando la tradizionale punteggiatura, sembra venir precisato e sottolineato dalla frase: ... πολὺ γὰρ μᾶλλον δεήσει τοὺς κεκηθευμένους τειμᾶν, con la quale si accentuava proprio la necessità di onorare i morti in maniera più idonea rispetto alla generica modalità prevista nella prima parte del testo, e dunque tale esigenza non poteva che consistere nell'esclusiva protezione dei *corpora sepulta*. Per rimarcare tale obiettivo, dalle ll. 15 in poi, si ribadiva l'antica caratteristica dei resti umani, non soggetti alla religiosità riservata alle tombe – a tutela della quale erano previste pene pecuniarie e un giudizio<sup>1</sup> – ma ad una sacralità quasi divina,<sup>2</sup> sanzionata con la pena di morte (anche se, almeno nelle intenzioni imperiali, si fosse trattato di corpi servili).

Si finisce così per superare una difficoltà dell'epigrafe già più volte rilevata, anche di recente.<sup>3</sup> Le fonti sembrerebbero indicare che "la repressione penale della violazione di sepolcro portasse soltanto alla conseguenza dell'irrogazione di un'ammenda pecuniaria, e che soltanto nella seconda metà del II sec. d.C. si sarebbe avuta in Italia, per opera della giurisprudenza, un'applicazione estensiva della *lex Iulia de vi privata*, che ne forzava alquanto la lettera, e che introduceva, per questa via, una repressione criminale del reato di sepolcro violato. Ora nel caso contemplato dall'iscrizione di Nazareth, ci troveremmo invece di fronte ad un anticipo della repressione criminale, che la porterebbe addirittura nella prima metà del I secolo o, al più tardi, agli inizi della seconda. Si potrebbe pensare che quanto si è verificato soltanto relativamente tardi, e per opera della giurisprudenza, in Italia, si fosse già verificato, in sede di repressione *extra ordinem*, nelle province, o in alcune di esse".<sup>4</sup> Tanto più, si può aggiungere, in quanto riguardante, non la religiosità dei sepolcri, ma soltanto la sacralità dei corpi dei defunti, in rapporto al diffondersi, soprattutto in provincia, dell'antica prassi del sequestro del cadavere del debitore in seguito alla crisi economica nell'età tra Claudio e Nerone. Già Arangio Ruiz, con l'acutezza che lo contrassegnava, aveva affermato: "a me pare che il πολὺ γὰρ μᾶλλον ktl. di l. 17 deponga per la distinzione sostenuta con tanta energia dal Cuj: distinzione che non è nel senso di opposizione fra due fattispecie, essendo la rimozione dei cadaveri già compresa fra le infrazioni descritte in l. 6 ss.; ma nel senso che dopo aver prescritto per ogni violazione di sepoltura un procedimento criminale, il principe richiama il governatore della provincia sulla necessità di non concedere attenuanti, anzi di applicare la pena di morte, quando la violazione si qualifichi come *tymborychia*, rimozione dolosa di cadavere".<sup>5</sup>

L'umano intervento determinato dalla spietata prassi praticata in provincia da esattori e creditori romani avrebbe quindi potuto aprire la strada non solo alla successiva repressione criminale del reato di sepolcro violato, ma forse anche all'estensione del sacrilegio alla fattispecie della profanazione delle spoglie degli uomini in quanto tali in tutto l'impero.

<sup>1</sup> F. De VISSCHER, *op. cit.*, pp. 49 ss. e 53 ss.; G. LONGO, *Sul diritto sepolcrale romano*, Iura, 15, 1964, pp. 137 ss. Giustamente osserva G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 235, che il ... πολὺ γὰρ μᾶλλον ... che introduce la seconda parte presuppone l'esistenza di casi nei quali, invece, la pena di morte non veniva prevista.

<sup>2</sup> Cic. *De leg.*: "...maiores eos, qui ex vita migrassent, in deorum numero esse voluissent"; Seneca, *Ep.* 86: "Animum quidem eius (dell'Africano) in caelum ex quo erat redisse...".

<sup>3</sup> Cfr. ad es. F. De ZULUETA, *Violation of Sepulture*, cit., pp. 192 ss., ed ora M. Raimondi, *La lotta all'abigeato (CThx 30) e alla violazione di tombe*, cit., pp. 80 ss.

<sup>4</sup> G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, cit., p. 236. Cfr. D. 47, 12, 8 (*Macer libro I publicorum*).

<sup>5</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, cit., p. 519.

Ancora una volta un testo, oggetto di reiterate cure di studiosi accorti e per il quale non si riteneva più possibile avanzare interpretazioni nuove, inaspettatamente ci sorprende, come riempie di stupore la toccante e disperata invocazione di soccorso proveniente da Marisa di un *ductus cum compedibus*, ormai “prossimo alla morte”, ad una morte da *larva* condannata a vagare per l’eternità come i morti profanati e, per contrappasso, i loro violatori, che – affidata ad una sottile lastra calcarea e a un *ductus* assai incerto – riesce finalmente, dopo millenni, ad essere nuovamente intesa.

Foto



## ΑΠΟΓΡΑΦΟ

(REALIZZATO DA SERGIO GIANNOBILE)

ΔΙΑΤΑΓΜΑΚΑΙΣΜΡΟΣ  
 ΑΡΕΣΚΕΙΜΟΙΤΑΦΟΥΣΤΥΝΒΟΥΣ  
 ΓΕΟΙΤΙΝΕΣΕΙΣΘΡΗΣΚΕΙΑΝΠΡΟΤΟΝΩΝ  
 ΕΠΟΙΗΣΑΝΗΤΕΚΝΩΝΗΟΙΚΕΙΩΝ  
 ΓΟΥΤΟΥΣΜΕΝΕΙΝΑΜΕΤΑΚΕΙΝΗΤΟΥΣ  
 ΤΟΝΑΙΩΝΑΕΑΝΔΕΤΙΣΕΠΙΔΙΞΗΤΙ  
 ΝΑΗΚΑΤΑΛΕΛΥΚΟΤΑΗΑΛΛΩΤΙΝΙ  
 ΤΡΟΠΩΤΟΥΣΚΕΚΗΔΕΥΜΕΝΟΥΣ  
 ΕΞΕΡΡΙΦΦΟΤΑΗΕΙΣΕΤΕΡΟΥΣ  
 ΤΟΠΟΥΣΔΩΛΩΠΟΝΗΡΩΜΕ  
 ΤΑΤΕΘΕΙΚΟΤΑΕΠΑΔΙΚΙΑΤΗΤΩΝ  
 ΚΕΚΗΔΕΥΜΕΝΩΝΗΚΑΤΟΧΟΥΣΗΛΙ  
 ΘΟΥΣΜΕΤΑΤΕΘΕΙΚΟΤΑΚΑΤΑΤΟΥ  
 ΤΟΙΟΥΤΟΥΚΡΙΤΗΡΙΟΝΕΓΩΚΕΛΕΥΩ  
 ΓΕΝΕΣΘΑΙΚΑΘΑΠΕΡΠΕΡΙΘΕΩΝ  
 ΕΣΤΑΣΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝΟΡΗΣ  
 ΚΙΑΣΠΟΛΥΓΑΡΜΑΛΛΟΝΔΕΗΣΕΙ  
 ΤΟΥΣΚΕΚΗΔΕΥΜΕΝΟΥΣΤΕΙΜΑΝ  
 ΚΑΘΟΛΟΥΜΗΔΕΝΙΕΞΕΣΤΩΜΕΤΑ  
 ΚΕΙΝΗΣΑΙΕΙΔΕΜΗΤΟΥΤΟΝΕΓΩΚΕ  
 ΦΑΛΗΣΚΑΤΑΚΡΙΤΟΝΟΝΟΜΑΤΙ  
 ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑΣΘΕΛΩΓΕΝΕΣΘΑΙ

## TESTO

- Διάταγμα Καισαρος  
 Ἄρῆσκει μοι τάφους τύνβους  
 τε, οἵτινες εἰς θρησκείαν προγόνων  
 ἐποίησαν ἢ τέκνων ἢ οἰκείων,  
 5 τούτους μένειν ἀμετακεινήτους  
 τὸν αἰῶνα· ἐὰν δέ τις ἐπιδίξῃ τι-  
 νὰ ἢ καταλευκότεα ἢ ἄλλω τινὶ  
 τρόπῳ τοὺς κεκηδευμένους  
 ἐξερρι{φ}φότα ἢ εἰς ἑτέρους  
 10 τόπους δ[[[ω]]]όλω(ι) πονηρῶ(ι) με-  
 τατεθεικότα ἐπ' ἀδικία τῇ τῶν  
 κεκηδευμένων ἢ κατόχους ἢ λί-  
 θους μετατεθεικότα, κατὰ του<sup>ο</sup>  
 τοιούτου κριτήριον ἐγὼ κελεύω  
 15 γενέσθαι· καθάπερ περὶ θεῶν  
 ε[ι]ς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησ[[κ]]-  
 κ[ε]ίας, πολὺ γὰρ μᾶλλον δεήσει  
 τοὺς κεκηδευμένους τειμᾶν·  
 καθόλου μηδενὶ ἐξέστω μετα-  
 20 κεινῆσαι· εἰ δὲ μή, του<sup>ο</sup>τον ἐγὼ κε-  
 φαλῆς κατάκριτον ὄνόματι  
 τυμβωρυχίας θέλω γενέσθαι.

[Si aderisce alla lettura proposta da Cuq, ponendo un punto fermo alla l. 15 ed una virgola, piuttosto che un punto alla l. 17.

Si segnalano grafismi, come l'omissione di ι ascritto, non sempre segnalato nelle diverse edizioni; la geminazione delle aspirate alla l. 9: ἐξερρι{φ}φότα; scambi ι/ει alle ll. 5: ἀμετακεινήτους; 6: ἐπιδίξῃ; 18: τειμᾶν; 19-20: μετακεινῆσαι; nel θρησκείας alle ll. 16-17 è da vedere, più che una geminazione di κ (non esclusa da Metzger 228), la correzione di un errore, riportando la lettera all'inizio della linea seguente (Grzybek 279 nt. 3; Brown 23 n. 109; Boffo 324 nt. 8), analogo alla correzione della prima ω di δ[[[ω]]]όλω(ι) (Grzybek 279 nt. 3 ed altri). In quest'ultimo caso potrebbe però trattarsi di una scalfittura accidentale della pietra. Boffo 323 nt. 6 ed altri segnalano "un indubbio anacoluto alle ll. 2-5 (tant'è che si sono proposti gli emendamenti οὔστινας per οἵτινες, ἐποίηθησαν per ἐποίησαν, τούτοις per τούτους); il traduttore avrebbe considerato nominativo, anziché accusativo un *quae* originario"; cfr. anche Ferrero 417 nt. 5 e la lett. ivi cit. De Zulueta 192 infine, per risolvere la difficoltà costituita dall'impiego della rara espressione ἢ κατόχους ἢ λίθους, variamente interpretata, propone alla l. 12 di emendare la seconda η espungendola, come dovuta ad un errore del copista o del lapicida, ma è assai probabile, come segnala Grzybek 280 nt. 4, che si faccia qui riferimento, sia ai cunei di bloccaggio, che alle lastre litiche delle tombe].

## TRADUZIONE

Editto di Cesare

Mi piace che i sepolcri e le tombe,  
 dedicati per il culto degli avi  
 o dei figli o dei familiari,  
 rimangano indisturbati  
 in perpetuo. Se qualcuno denuncia che  
 un tale ha distrutto, o ha, in qualsiasi  
 modo, sottratto i defunti, o li ha, con dolo  
 malvagio, trasferiti  
 in altri luoghi, con offesa  
 dei morti, o ha spostato i cunei o le  
 pietre sepolcrali, contro  
 costui io ordino che  
 venga instaurato un giudizio.  
 Come (se si trattasse) di dei,  
 nel caso di onoranze di uomini,<sup>1</sup>  
 sarà veramente ancor più necessario  
 venerare i sepolti.  
 Che non sia assolutamente permesso  
 spostare i defunti. Ma se (qualcuno lo facesse),  
 voglio che subisca la pena  
 capitale con l'imputazione  
 di violazione di sepolcro.

TRADUZIONE LATINA DELL'EDITTO,  
 ORIGINARIAMENTE CONCEPITO IN LATINO

Edictum Caesaris

Placet mihi sepulchra tumulosque,  
 quae ad religionem maiorum  
 fecerunt vel filiorum vel propinquorum,  
 manere immutabilia  
 in perpetuum. Si quis autem probaverit  
 aliquem ea destruxisse, sive alio  
 quocumque modo sepultos  
 eruisse, sive in alium  
 locum dolo malo  
 transtulisse per iniuriam  
 sepultorum, sive cuneos vel  
 lapides, amovisse, contra illum  
 iudicium iubeo  
 fieri. Veluti de diis,  
 in hominum religionibus,  
 multo magis enim decebit

<sup>1</sup> Sulla diversa punteggiatura e la controversa interpretazione delle ll. 15-18, riferendole al culto del Cristo. Cfr. *supra*.

sepultos colere.

Omnino ne cuiquam liceat loco  
movere. Sin autem, illum ego  
capitis damnatum nomine  
sepulchri violati volo.

#### EDIZIONI, RIPUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

*Editio princeps*: F. CUMONT, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture*, «Revue Historique», 163, 1930, pp. 241-242 (con trad. lat.); E. CUQ, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae dans les provinces*, RHDFF, 1930, pp. 383-410 (con trad. francese, revisionata in Id., *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sépultures*, RHDFF, 1932, p. 114); F.-M. ABEL, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture et le tombeau trouvé vide*, «Revue Biblique», 39, 1930, pp. 567-570 (con trad. francese); M.-J. LAGRANGE, *ibid.*, pp. 570 e s.; G. CORRADI, *Un nuovo documento augusteo*, Il Mondo Classico, 1, 1931, pp. 56-65; F. E. BROWN, *Violation of Sepulture in Palestina*, AJP, 52, 1931, pp. 1-29 [con trad. inglese, attribuendola ad Adriano tra il 135 ed il 145 d.C. (p. 16)]; G. CORRADI, *Un nuovo documento augusteo*, Il Mondo Classico, 1, 1931, pp. 56-65 (con trad. ital.); A. S. BARNES, *An historic Stone from Nazareth?*, Discovery. A Monthly Popular Journal of Knowledge, 1931, XII, pp. 395-398 (con trad. inglese); J. CARCOPINO, *Encore le rescrit impérial sur les violations de sépulture*, «Revue Historique», 166, 1931, pp. 77-92; 434-5 (con trad. francese); F. DE ZULUETA, *Violation of Sepulture in Palestine at the Beginning of the Christian Era*, JRS, 32, 1932, pp. 184-197 (con trad. inglese); S. A. COOK, *A Nazareth inscription on the violation of tombs*, Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, 64, aprile 1932, pp. 85-87 (con trad. inglese); W. SESTON, *Le rescrit d'Auguste dit de Nazareth sur les violations de sépulture*, REA, 35, 1933, pp. 205-212 (con trad. francese); L. ROBERT, *Collection Froehner. I Inscriptions grecques*, Paris, 1936, n. 70, pp. 114-115 (con foto); S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros. Die Inschrift von Nazareth und das Neu Testament*, Freiburg im Breisgau, 1936 (con foto, trad. lat. e tedesca); SEG VIII, 1 (1937), n. 13; FIRA I, 69; F. DE VISSCHER, *L'inscription funéraire dite de Nazareth*, CRAI, 1953, pp. 83-92 = RIDA, II, 1953, pp. 285-321 (con foto) = Nouv. Clio, 1953, pp. 18-30 (sintetizzato); Id., *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, pp. 161-195 (con trad. lat. e francese); SEG, XIII (1956), 596; XVI (1959), 828; Ehrenberg, Jones 322; Smallwood 377; G. PFOLH, *Griechische Inschriften*, München, 1965, n. 39; Charlesworth, Claud. 17; B. M. METZGER, *The Nazareth inscription again*, in E. E. ELLIS, E. GRÄSSER (edd.), *Jesus und Paulus*, Festschr. W.G. Kümmel, Göttingen, 1975, pp. 221-238; SEG 20, 452; Oliver 2; ARS 133; A. M. FERRERO, in L. DE BIASI, A. M. FERRERO, *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino, 2003, pp. 414-421.

#### CENNI BIBLIOGRAFICI

F. CUMONT, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture*, «Revue Historique», 163, 1930, pp. 241-242; M. GOGUEL, *Sur une inscription de Nazareth*, «Rev. d'Hist. et de Philosophie Religieuses (RHPhR)», 10, 1930, pp. 289-293; E. CUQ, *Un rescrit d'Auguste sur la protection des res religiosae dans les provinces*, RHDFF, IX, 1930, pp. 383-410; V. SCIALOIA, *Comunicazioni varie*, Rendiconti Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze, morali, storiche e filol., ser. VI, v, 1929/1930, p. 350; R. CAGNAT, M. BESNIER, *Rapport sur les publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine*, «Revue Archéologique», xxxi, 1930, pp. 375-376; V. CAPOCCI, *Per la data del rescritto imperiale sulla violazione di sepolcro recentemente pubblicato*, BIDR, 38, 1930, pp. 215-223; R. DUSSAUD, «Syria. Revue d'Art Oriental et d'Archéologie», XI, 1930, pp. 306-307; M. N. TODD, *The Progress of greek epigraphy IX: Syria and Palestine (1929/30)*, JHS, 51, 1931, p. 252; G. COSTA, *Un rescritto imperiale sulla violazione dei sepolcri e Mt. 28, 12-15*, «Bilychnis. Rivista mensile illustrata di studi religiosi», 34, 1930, pp. 324-25 e p. 466-67; R. DUSSAUD, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture provenant de Nazareth*, Syria, XI, 1930, pp. 306-7; M. GOGUEL, *Sur une in-*

scription de Nazareth, «Revue d'histoire et de philosophie religieuses», x, 1930, pp. 289-293; M.-J. LAGRANGE, *Note sur un rescrit impérial*, «Revue Biblique», 39, 1930, pp. 570-1; G. DE SANCTIS, *Rescritto imperiale sulla violazione delle sepolture a Nazareth*, RIFC, 58, 1930, pp. 260-261; 59, 1931, p. 134; ID., *Comunicazione sul rescritto imperiale di Nazareth sulla violazione di sepoltura*, Rendiconti Pontificia Accad. Rom. Archeol. (RPAA), VII, 1, Roma, 1929-31, pp. 9; 13-17; ID., *Scritti minori*, VI, 2, Roma, 1972, pp. 807-8; R. TONNEAU, *L'inscription de Nazareth sur la violation des sépultures*, «Revue Biblique», 40, 1931, pp. 544-564; E. LEVY, *Die röm. Kapitalstrafe*, Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. phil.-hist. Kl., 1930/31, 5, p. 41; L. WENGER, *Eine Inschrift aus Nazareth*, ZSS, 51, 1931, pp. 369-397; J. ZEILLER, *L'inscription dite de Nazareth*, Recherches de Sc. Relig., 21, 1931, pp. 570-6; R. TONNEAU, *L'inscription de Nazareth sur la violation des sépultures*, «Rev. Bibl.», 40, 1931, pp. 544-564; E. CUQ, *Note sur le rescrit d'Auguste relatif aux violations de sépulture*, CRAI, 13 febr. 1931, pp. 44-45; A. MOMIGLIANO, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze, 1931, pp. 12 e 73-77; F. E. BROWN, *Violation of Sepulture in Palestina*, AJP, 52, 1931, pp. 1-29; A. S. BARNES, *An historic Stone from Nazareth?*, «Discovery. A monthly popular Journal of Knowledge», 1931, XII, pp. 395-398; G. CORRADI, *Un nuovo documento augusteo*, «Il Mondo Classico», 1, 1931, pp. 56-65; G. PASQUALI, *Notizia su Corradi, Un nuovo doc. august.*, «La Cultura», x, 1931, p. 253; J. CARCOPINO, *Note sur le rescrit palestinien relatif aux violations de sépulture*, CRAI, 6 febr. 1931, p. 42; ID., *Encore le rescrit impérial sur les violations de sépulture*, «Revue Historique», 166, 1931, pp. 77-92; pp. 434-435; S. REINACH, *Rec. a J. Carcopino, Encore le rescrit impérial sur la violation de sép.*, «Rev. Arch.», 33, 1931, p. 351; Fr. BÜCHSEL, *Die Blutgerichtsbarkeit des Synedrions*, Zeitschr. für neutestamentl. Wiss., 30, 1931, p. 209 nt. 1; L. ZANCAN, *Sull'iscrizione di Nazareth*, Atti Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 91, II, 1931/32, pp. 51-64; W. SESTON, *Note sur l'inscription de Nazareth*, Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, x, 1931/32, pp. 131-132; pp. 168-169; G. DE SANCTIS, *L'editto imperiale sulla violazione dei sepolcri*, RIFC, 60, 1932, p. 129; J. SCHMID, *Bericht über einige Untersuchungen zur Nazareth-Inscript*, Bibl. Zeitschr., 20, 1932, pp. 181-182; E. CUQ, *Le rescrit d'Auguste sur les sépultures*, CRAI, 29 aprile 1932, p. 155; ID., *Le rescrit d'Auguste sur les violations de sépultures*, RHDFE, XI, 1932, pp. 109-126; E. GROAG, «Gnomon», 8, 1932, p. 612; F. M. BRAUN, *L'inscription de Nazareth sur la violation de sépulture*, *La Vie Intellectuelle*, XV, 1932, pp. 8-17; S. A. COOK, *A Nazareth inscription on the violation of tombs*, «Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement», 64, aprile 1932, pp. 85-87; U. HOLZMEISTER, *Historia aetatis Novi Testamenti*, Roma, 1932, pp. 88-89; F. DE ZULUETA, *Violation of Sepulture in Palestine at the Beginning of the Christian Era*, JRS, 32, 1932, pp. 184-197; P. M. MEYER, *Diatagma Kaisaros gegen Gräberfrevle*, ZSS, 52, 1932, pp. 394-5; ZSS, 54, 1934, p. 367; F. CUMONT, *Les ossuaires juifs et le Diatagma Kaisaros, Syria*, *Revue d'Art Oriental et d'Archéologie*, 14, 1933, pp. 223-4; W. SESTON, *Le rescrit d'Auguste dit de Nazareth sur les violations de sépulture*, REA, 35, 1933, pp. 205-212; M. GOGUEL, *La foi de la résurrection de Jésus dans le christianisme primitif*, Paris, 1933, p. 199 nt. 1; E. KORNEMANN, *Die röm. Kaiserzeit*, in J. Vogt, E. Kornemann, *Röm. Geschichte*, Leipzig, 1933, p. 169; W. UXKULL VON GYLLENBAND, *Der Gnomon des Idios Logos, II, Der Kommentar*, Ägypt. Urkunden aus den staatl. Museen zu Berlin: Griech. Urkunden, v, 2, Berlin 1934, p. 13 nt. 4; G. BALDENSPERGER, *Le tombeau vide*, «Revue d'histoire et de philosophie religieuses», 14, 1934, pp. 413 ss; L. HERRMANN, *Du Golgotha au Palatin*, Bruxelles, 1934, pp. 19-31; A. D. NONCK, *Religious development from the close of the Republic to the death of Nero*, CAH, x, Cambridge, 1934, p. 490 nt. 3; E. BICKERMAN, *Observations sur les recits du proces de Jesus dans les Evangiles canoniques*, «Rev. de l'Hist. des Religions», 112, 1935, p. 190 nt. 1; V. ARANGIO RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, SDHI, II, 1936, pp. 519 e s.; K. L. SCHMIDT, v. *Threskeia*, «Theol. Wörterb. zum Neuen Testament», III, 2/3, 1936, p. 159 nt. 18; S. LÖSCH, *Diatagma Kaisaros. Die Inschrift von Nazareth und das Neu Testament*, Freiburg im Breisgau, 1936; L. ROBERT, *Collection Froehner. I Inscriptions grecques*, Paris, 1936, n. 70, pp. 114-115 (con foto); O. EGER, *Rec. S. Lösch, Diatagma Kaisaros*, ZSS, 57, 1937, pp. 455 ss.; W. SESTON, *Encore l'inscription de Nazareth*, «Rev. de Philol.», XI, 1937, pp. 125-130; H. MARKOWSKI, *Diatagma Kaisaros, De Caesare manium iurum vindice*, *Poznankie towarzystwo prajyciáci nauk.*, VIII, 2, 1937, pp. 1-119; ID., *De Caesaris graeco titulo*

Palaestino, *Mél Cwiklinski*, pp. 118 ss.; Id., *De graeca inscriptione Nazarea*, Eos, 1937, pp. 429-443; O. EGER, *Rec. a H. Markowski*, *Diatagma Kaisaros*, ZSS, 58, 1938, pp. 273 ss.; A. PARROT, *Malédiction et violations de tombes*, Paris, 1939, pp. 63-76; V. ARANGIO RUIZ, *Editti ed altre costituzioni imperiali*, SDHI, v, 1939, pp. 630-2; A. D. NOCK, *Rec. a Parrot*, *Malédiction et violations*, *Journ. of Biblical Literature (JBL)*, 60, 1941, pp. 88-95 = *Essays on religion and the ancient world*, II, Oxford, 1972, pp. 527-533; V. ARANGIO RUIZ, SDHI, v, 1939, pp. 630 e s.; M. GUARDUCCI, *L'iscrizione di Nazareth sulla violazione dei sepolcri*, RPAA, 18, 1941-42, pp. 85-98; A. D. NOCK, *Rec. a Parrot*, *Malédiction et violations de tombes*, *Journ. of Biblical Literature*, 1941, pp. 88-95; E. GERNER, *Tymborychia*, ZSS, 61, 1941, pp. 230-275; G. I. LUZZATTO, *L'editto di Nazareth*, *Epigrafia giuridica greca e romana*, Milano 1942, pp. 231-237; V. ARANGIO RUIZ, *Epigrafia giuridica greca e romana*, Milano, 1942, pp. 630 ss.; E. GERNER, v. *Tymborychia*, PWRE, VII A, 1943, coll. 1740-1745; L. ROBERT, *Rec. a Guarducci*, *L'iscrizione di Nazareth*, REG, 57, 1944, pp. 236 e s.; L. ROBERT, «Bull. Ep. (BE)», 57, 1944, n. 188; J. IRMSCHER, *Zum Diatagma Kaisaros von Nazareth*, *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft (ZNW)*, 42, 1949, pp. 172-184; K. LATTE, v. *Todesstrafe*, PWRE, Suppl. VII, 1950, coll. 1612 e s.; J. S. CREAGHAN, *Violatio sepulchri. An epigraphical study*, Unpublished Ph. D. Dissertation. Princeton University, 1951 (*non vidi*); D. BALDI, *Nazareth. Editto (rescritto) di*, *Enciclopedia Cattolica (EC)*, VIII, 1952, p. 1704; F. DE VISSCHER, *L'inscription funéraire dite de Nazareth*, CRAI, 1953, pp. 83-92 = RIDA, II, 1953, pp. 285-321 (con foto) = *Le Diatagma dit de Nazareth sur la violation de sepultures*, *La Nouv. Cléo*, 5, 1953, pp. 18-30 (sintetizzato); L. ROBERT, CRAI, 1953, p. 92; E. SCHÖNBAUER, *Untersuch. über die Rechtsentwicklung in der Kaiserzeit*, JJP, 1953-1954, pp. 144 ss.; A. D'ORS, *Epigrafia Juridica griega y romana*, SDHI, 1954, pp. 480 e s.; L. ROBERT, «Bull. Ep. (BE)», 67, 1954, n. 248; J. H. OLIVER, *A roman interdict from Palestine*, *Class. Phil.*, 49, 1954, pp. 180-181; L. ROBERT, *Rec. a Oliver*, *A roman interdict*, «Bull. Ep. (BE)», 68, 1955, n. 247; G. I. LUZZATTO, *Rassegna epigrafica*, Iura, 1956-1957, p. 399; M. SORDI, *I primi rapporti fra lo stato romano e il cristianesimo e l'origine delle persecuzioni*, *Rend. Accad. Lincei*, VIII, 12, 1957, pp. 91 ss.; A. BERGER, *Sull'iscrizione detta di Nazareth*, *Labeo*, III, 1957, pp. 221-227; A. D'ORS, *Epigrafia Juridica griega y romana*, SDHI, 1957, p. 538; M. E. BLAIKLOCK, *Out the earth. The witness of archaeology of the New Testament*, London-Grand Rapids, 1957, pp. 32-39; L. ROBERT «Bull. Ep. (BE)», 71, 1958, nn. 509 e 510; J. SCHMITT, *Nazareth (Inscription dite de)*, *Dict. de la Bible (DB)*, 31, 1958 (ora ampliato in DBS, VI, 1960, pp. 333-363); F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le actiones populares*, Napoli, 1958, pp. 74 e s.; E. GABBA, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Milano, 1958, pp. 92-99; L. CEFAUX, *L'inscription de Nazareth à la lumière de l'histoire religieuse*, RIDA, 1958, pp. 347-353; A. D'ORS, *Epigrafia Juridica griega y romana*, SDHI, 1960, p. 523; G. PFOLH, *Griechische Inschriften*, München, 1965, n. 39; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, pp. 161-195; M. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965, pp. 88-90; 422; M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca II. Epigrafi di diritto pubblico*, Roma, 1969, p. 88-89 (con foto); M. E. BLAIKLOCK, *The archaeology of the new Testament*, Grand Rapids, 1970, pp. 75-83; E. M. MEYERS, *The theological implications of an ancient jewish burial custom*, *Jewish Quarterly Review (JQR)*, 62, 1971-72, pp. 95-119; A. GARZETTI, *From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192*, London, 1974, p. 140; B. E. METZGER, *The Nazareth inscription again*, in: E. E. ELLIS, E. GRÄSSER, *Jesus und Paulus*, *Festschrift Kümmel*, Göttingen, 1975, pp. 221-238; L. ROBERT, «Bull. Ep. (BE)», 75, 1962, n. 312; F. E. BENNER, *The Emperor says. Studies in the rhetorical style in edicts of the early empire*, Göteborg, 1975, pp. 64-66; M. HUMBERT, in Girard, Senn, n. 3, pp. 422-444; L. ROBERT, «Bull. Ep. (BE)», 89, 1976, n. 729; B. E. METZGER, *The Nazareth inscription once again*, in: *New Testament Studies. Philological, Versional and Patristic*, Leiden, 1980, pp. 75-92; V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli, 1984, pp. 265 e s., n. 3; J. H. OLIVER, *Greek const.*, Philadelphia, 1989, pp. 27-30; P. W. VAN DER HORST, *Ancient Jewish Epitaphs*, Kampen 1991, pp. 159-160; L. BOFFO, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, L'ordine imperiale di Nazaret (?) sulla violazione dei sepolcri*, Brescia, 1994, pp. 319-333; J. H. M. STRUBBE, *Curses against violation of the grave in jewish epitaphs of Asia Minor*, in J. W. van Henten, P. van der Horst, edd., *Studies in*

*Early Jewish Epigraphy*, Leiden, 1994, pp. 70-128; C. De FILIPPIS CAPPAL, *Imago mortis. L'uomo romano e la morte*, Napoli, 1997, pp. 121-123; E. GRZYBEK, M. SORDI, *L'edit de Nazareth et la politique de Neron à l'égard des chrétiens*, ZPE, 120, 1998, pp. 279-291; R. E. BROWN, *The death of Messiah*, ii, 1999, pp. 1293 ss.; A. GIOVANNINI, M. HIRT, *L'inscription de Nazareth : nouvelle interprétation*, ZPE, 1999, 124, pp. 107-132; S. VILLANI, *Il mistero del sepolcro vuoto*, Milano, 2000, pp. 99-114; E. TSALAMPOUNI, *The Nazareth inscription : a controversial piece of Palestinian epigraphy (1930-1999)*, Tekmeria, 2001, 6, pp. 70-122 e le altre opere ivi cit.; M. RAIMONDI, *La lotta all'abigeato (CThIX 30) e alla violazione di tombe nel tardo impero romano : alcune riflessioni a proposito di un recente volume di Valerio Neri*, «Aevum», 2003, 77, 1, pp. 69-83; H. F. STANDER, *The Nazareth inscription revisited*, «Acta patristica et Byzantina», 15, 2004, pp. 254-266; M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Milano, 2004, pp. 58 ss.

## NOTAE

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA  
ACCADEMIA EDITORIALE, PISA · ROMA.  
STAMPATO E RILEGATO NELLA  
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

*Marzo 2012*

(CZ 2 · FG 13)

